

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ **Regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 2800/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, relativo alle misure transitorie applicabili nella politica agricola comune in considerazione dell'introduzione dell'euro** 8
- ★ **Regolamento (CE) n. 2801/98 del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 45/98 che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1998 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale** 10
- ★ **Regolamento (CE) n. 2802/98 del Consiglio, del 17 dicembre 1998, relativo ad un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa** 12
- Regolamento (CE) n. 2803/98 della Commissione, del 23 dicembre 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 15
- Regolamento (CE) n. 2804/98 della Commissione, del 23 dicembre 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 1760/98 e che porta a 1 700 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento francese 17
- Regolamento (CE) n. 2805/98 della Commissione, del 23 dicembre 1998, relativo a vendite, mediante gara semplice, di alcoli d'origine vinica destinati all'esportazione 19
- ★ **Regolamento (CE) n. 2806/98 della Commissione, del 23 dicembre 1998, relativo al rilascio dei titoli d'importazione per le banane nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane tradizionali ACP per il primo trimestre del 1999 e alla presentazione di nuove domande ⁽¹⁾** 32

* Regolamento (CE) n. 2807/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 661/97 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime delle quote nel settore dei prodotti trasformati a base di pomodori	34
* Regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo	36
* Regolamento (CE) n. 2809/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità di applicazione, nel settore dei cereali, del regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP).....	41
* Regolamento (CE) n. 2810/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante misure transitorie relative ai tassi di conversione agricoli fissati anticipatamente prima del 1° gennaio 1999	44
* Regolamento (CE) n. 2811/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, che stabilisce l'importo dell'aiuto definitivo per le arance, per la campagna 1997/98	46
* Regolamento (CE) n. 2812/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 2304/98 recante deroga e modifica al regolamento (CEE) n. 2456/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, per quanto riguarda il pubblico intervento	47
* Regolamento (CE) n. 2813/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione relative alle misure transitorie per l'introduzione dell'euro nella politica agricola comune	48
* Regolamento (CE) n. 2814/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1164/89 della Commissione relativo alle modalità d'applicazione concernenti l'aiuto per il lino tessile e la canapa	50
* Regolamento (CE) n. 2815/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, relativo alle norme commerciali dell'olio d'oliva	56
Regolamento (CE) n. 2816/98 della Commissione, del 23 dicembre 1998, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso.....	59
Regolamento (CE) n. 2817/98 della Commissione, del 23 dicembre 1998, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali	62

Avvertenza per il lettore (vedi terza pagina di copertina)

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2799/98 DEL CONSIGLIO
del 15 dicembre 1998
che istituisce il regime agromonetario dell'euro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

visto il parere del Comitato monetario ⁽⁴⁾,

- (1) considerando che, a norma del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro ⁽⁵⁾, a decorrere dal 1° gennaio 1999 la moneta degli Stati membri partecipanti all'Unione economica e monetaria è l'euro; che il regime agromonetario basato

— sul regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽⁶⁾,

— sul regolamento (CE) n. 1527/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che determina le compensazioni in caso di riduzione dei tassi di conversione agricoli di alcune monete ⁽⁷⁾,

— sul regolamento (CE) n. 2990/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, che determina le compensazioni in caso di riduzioni sensibili dei tassi di conversione agricoli sino al 1° gennaio 1997 ⁽⁸⁾,

— sul regolamento (CEI n. 724/97 del Consiglio, del 22 aprile 1997, che determina le misure e le compensazioni relative alle rivalutazioni sensibili che incidono sui redditi agricoli ⁽⁹⁾,

consiste essenzialmente in un sistema di tassi di conversione agricoli specifici diversi dal tasso di cambio reale delle monete; che tale sistema è incompatibile con l'introduzione dell'euro; che occorre pertanto istituire un regime agromonetario adeguato alla nuova situazione e che i regolamenti che stabiliscono il regime agrimonetario precedente devono essere abrogati;

- (2) considerando che l'attuale situazione monetaria, caratterizzata da divari contenuti tra i corsi delle monete e i tassi di conversione agricoli, consente l'istituzione di un sistema agromonetario più semplice e più vicino alla realtà monetaria; che conseguentemente per convertire in moneta nazionale degli Stati membri non partecipanti i prezzi e gli importi fissati in euro negli atti della politica agricola comune è possibile utilizzare il tasso di cambio tra l'euro e la pertinente moneta nazionale; che una tale disposizione presenta anche il vantaggio di introdurre una considerevole semplificazione nella gestione della politica agricola comune;

- (3) considerando che il tasso di cambio dell'euro in moneta nazionale può subire modifiche nell'arco di tempo in cui si realizza un'operazione; che è necessario determinare il tasso applicabile agli importi in questione; che, di norma, bisogna tener conto del fatto mediante cui è realizzato lo scopo economico

⁽¹⁾ GU C 224 del 17. 7. 1998, pag. 15.

⁽²⁾ GU C 328 del 26. 10. 1998.

⁽³⁾ Parere reso il 9 settembre 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Parere reso il 30 settembre 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ GU L 139 dell'11. 5. 1998, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 387 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (GU L 22 del 31.1.1995, pag. 1).

⁽⁷⁾ GU L 148 del 30. 6. 1995, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1451/96 (GU L 187 del 26.7.1996, pag. 1).

⁽⁹⁾ GU L 108 del 25.4.1997, pag. 9. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 942/98 (GU L 132 del 6.5.1998, pag. 1).

dell'operazione di cui trattasi; che il tasso di cambio da utilizzare deve dunque essere quello del giorno in cui detto fatto è intervenuto; che può rivelarsi necessario precisare tale fatto generatore, ovvero derogarvi, rispettando determinati criteri e in particolare quello della rapidità di ripercussione dei movimenti monetari;

- (4) considerando che, in caso di notevole rivalutazione monetaria tale da poter incidere sui prezzi e gli importi diversi dagli aiuti diretti e ove sussistano determinate condizioni, i redditi agricoli possono subire una contrazione; che è pertanto giustificato prevedere la possibilità di concedere un aiuto compensativo delle rivalutazioni, temporaneo e decrescente, che accompagni l'adeguamento dei prezzi agricoli secondo modalità compatibili con le regole dell'economia generale;
- (5) considerando che l'effetto di rivalutazioni monetarie importanti sul livello in moneta nazionale di alcuni aiuti diretti deve poter essere compensato secondo norme specifiche, adeguate al carattere di tali aiuti;
- (6) considerando che le modalità di finanziamento degli aiuti compensativi devono prevedere una partecipazione finanziaria dell'Unione europea e dello Stato membro;
- (7) considerando che, in una prospettiva di lungo termine, l'agricoltura dovrà adattarsi, come gli altri settori economici, alla realtà monetaria; che è pertanto opportuno stabilire una scadenza per il regime di compensazione; che la fissazione di tale scadenza contribuisce al rispetto della disciplina di bilancio;
- (8) considerando che occorre stabilire norme particolari atte ad affrontare situazioni eccezionali che dovessero prodursi nell'Unione europea o sul mercato mondiale, tali da esigere una reazione immediata a tutela del corretto funzionamento dei regimi instaurati nell'ambito della politica agricola comune;
- (9) considerando che occorre lasciare agli Stati membri non partecipanti all'unione economica e monetaria la facoltà di pagare in euro, invece che in moneta nazionale, le spese derivanti da atti relativi alla politica agricola comune; che è conseguentemente opportuno provvedere affinché tale facoltà non

generi vantaggi ingiustificati per i beneficiari o per i debitori;

- (10) considerando che occorre prevedere la possibilità di ricorrere a misure transitorie volte ad agevolare l'applicazione del nuovo regime agromonetario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «atti relativi alla politica agricola comune»:
- gli atti basati direttamente o indirettamente sull'articolo 43 del trattato, esclusi la tariffa doganale comune ed altri atti facenti parte della normativa doganale applicabile tanto ai prodotti agricoli quanto ai prodotti industriali,
 - gli atti relativi a merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli e soggette a regimi specifici di scambio;
- b) «Stati membri partecipanti»: gli Stati membri che hanno adottato la moneta unica conformemente al trattato;
- c) «Stati membri non partecipanti»: gli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica;
- d) «monete nazionali»: le monete nazionali degli Stati membri non partecipanti e dei paesi terzi;
- e) «tasso di cambio»: il tasso di cambio del mercato monetario tra l'euro e la moneta nazionale;
- f) «rivalutazione sensibile»: la situazione in cui la media annua del tasso di cambio è inferiore al limite rappresentato dal valore più basso delle medie annue del tasso di conversione applicato nei tre anni precedenti e del tasso di cambio del 1° gennaio 1999;
- g) «percentuale di sensibilità di una rivalutazione sensibile»: la percentuale di rivalutazione della media annua rispetto al limite di cui alla lettera f).

Articolo 2

1. I prezzi e gli importi fissati negli atti relativi alla politica agricola comune sono espressi in euro.
2. Negli Stati membri partecipanti essi sono versati o riscossi in euro. Negli altri Stati membri sono convertiti nella pertinente moneta nazionale mediante il tasso di cambio e, fermo restando l'articolo 8, sono versati o riscossi in moneta nazionale.
3. Tuttavia, per quanto concerne gli importi relativi alle importazioni e i prelievi all'esportazione, fissati in euro da un atto relativo alla politica agricola comune ed applicabili dagli Stati membri in moneta nazionale, il tasso di conversione è specificamente uguale al tasso applicabile a norma dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/92⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 17 del 21.1.1997, pag. 1).

Articolo 3

1. Il fatto generatore del tasso di cambio è:
 - l'espletamento delle formalità doganali d'importazione o d'esportazione, per gli importi riscossi o versati negli scambi con i paesi terzi,
 - il fatto mediante il quale è realizzato lo scopo economico dell'operazione, in tutti gli altri casi.
2. Qualora il fatto generatore di cui al paragrafo 1 debba venir precisato o non possa essere preso in considerazione per motivi inerenti all'organizzazione di mercato o all'importo in questione, un fatto generatore specifico viene determinato secondo la procedura di cui all'articolo 9, attenendosi ai criteri seguenti:
 - a) effettiva applicabilità, a brevissimo termine, delle variazioni del tasso di cambio;
 - b) analogia tra fatti generatori relativi ad operazioni simili, realizzate nell'ambito di organizzazioni di mercato diverse;
 - c) concordanza tra i fatti generatori dei vari prezzi ed importi riguardanti una medesima organizzazione di mercato;
 - d) realizzabilità ed efficacia dei controlli relativi all'applicazione dei pertinenti tassi di cambio.

Articolo 4

1. In caso di rivalutazione sensibile lo Stato membro può concedere agli agricoltori un aiuto compensativo relativo ai prezzi e agli importi diversi da quelli di cui all'articolo 5. L'aiuto è concesso per tre periodi successivi di dodici mesi, a decorrere dal marzo che segue il mese in cui è intervenuta la rivalutazione sensibile.

L'aiuto compensativo non può essere concesso sotto forma di un importo vincolato alla produzione, diversa da quella di un periodo fisso ed antecedente. Esso non può essere orientato verso un tipo di produzione o essere subordinato all'esistenza di una produzione successiva a detto periodo fisso.

2. L'importo massimo dell'aiuto compensativo concesso per il primo periodo di dodici mesi è stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 9, per l'intero Stato membro interessato, moltiplicando la percentuale di sensibilità della rivalutazione di cui trattasi per la perdita forfettaria di reddito determinata conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 dell'allegato.
3. Ove del caso, l'importo massimo per il primo periodo è ridotto o annullato tenendo conto della situazione del mercato osservata nel corso dell'anno al termine del quale è stata constatata la rivalutazione sensibile.
4. Nessun aiuto è concesso per la parte dell'importo calcolato conformemente al paragrafo 2 che non sia superiore al 2,6 % di rivalutazione sensibile.

5. L'importo dell'aiuto corrisposto per il secondo e il terzo periodo è ridotto, rispetto a quello del periodo precedente, almeno di un terzo dell'importo concesso nel primo periodo.

Gli importi corrisposti per il secondo e il terzo periodo sono ridotti o annullati in base all'effetto sul reddito dell'evoluzione dei tassi di cambio constatata sino all'inizio del mese che precede il primo mese cui è riferito l'importo di cui trattasi, tenendo conto della situazione del mercato durante il medesimo arco di tempo.

6. Per tener conto della situazione del mercato ai sensi del paragrafo 3 e del paragrafo 5, secondo comma, ci si attiene ai criteri di seguito precisati.

Uno o più settori possono dar luogo ad una riduzione dell'importo dell'aiuto di uno o più periodi qualora si constati:

a) che il prezzo medio di mercato per lo Stato membro di cui trattasi, durante l'anno relativamente al quale è constatata una rivalutazione sensibile, o tra l'inizio del periodo precedente e l'inizio del mese che precede il primo mese del periodo interessato, è superiore o pari alla media dei prezzi di mercato degli Stati membri nei quali non è intervenuta una rivalutazione sensibile durante lo stesso arco di tempo. I prezzi di mercato vengono confrontati in base a un indice 100 del prezzo in moneta nazionale o in euro;

oppure

b) che la data di rivalutazione sensibile, rispetto alle date dei generatori del settore considerato, non consente di concludere che la rivalutazione in causa abbia avuto un impatto sull'intero periodo considerato.

In caso di applicazione della lettera b), la riduzione di almeno un terzo di cui all'articolo 4, paragrafo 5 è calcolata in base all'importo dell'aiuto per il primo periodo che sarebbe stato concesso qualora non si fosse applicata la lettera b).

Questi criteri possono essere modificati, sulla base dell'esperienza acquisita, secondo la procedura di cui all'articolo 9.

Articolo 5

1. Qualora il tasso di cambio applicabile il giorno in cui interviene il fatto generatore
 - per un aiuto forfettario determinato per ettaro o per unità di bestiame adulto, oppure
 - per un premio compensativo per pecora o per capra, oppure
 - per un importo di carattere strutturale o ambientale sia inferiore a quello applicabile precedentemente, lo Stato membro interessato può concedere agli agricoltori un aiuto compensativo per tre periodi successivi di dodici mesi, a decorrere dal giorno in cui interviene il fatto generatore.

L'aiuto compensativo deve essere concesso sotto forma di integrazione degli aiuti, dei premi e degli importi di cui al primo comma.

2. L'importo massimo dell'aiuto compensativo concesso per il primo periodo di dodici mesi è stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 9, per l'intero Stato membro interessato, conformemente al punto 4 dell'allegato. Tuttavia, lo Stato membro può decidere che nessun aiuto viene concesso se l'importo in parola equivale a meno dello 0,5 % di riduzione.

3. L'importo dell'aiuto corrisposto per il secondo e il terzo periodo è ridotto, rispetto a quello del periodo precedente, almeno di un terzo dell'importo concesso nel primo periodo.

4. Ove del caso, gli importi di cui al paragrafo 3 sono ridotti o annullati in base all'effetto sul reddito dell'evoluzione dei tassi di cambio constatati il primo giorno del secondo e del terzo periodo.

5. Il presente articolo non si applica con riguardo agli importi per i quali è stato applicato, nei ventiquattro mesi precedenti la decorrenza degli effetti del nuovo tasso, un tasso inferiore a quest'ultimo.

Articolo 6

1. Il contributo della Comunità al finanziamento è pari:

- al 50 % degli importi effettivamente pagati per l'aiuto compensativo di cui all'articolo 4;
- al 50 % degli importi che possono essere concessi per l'aiuto compensativo di cui all'articolo 5. Lo Stato membro può tuttavia rinunciare alla concessione della partecipazione nazionale al finanziamento dell'aiuto.

2. Detto contributo viene equiparato, agli effetti del finanziamento della politica agricola comune, agli interventi volti a stabilizzare i mercati agricoli.

Articolo 7

1. Qualora pratiche monetarie di carattere eccezionale relative ad una moneta nazionale rischino di compromettere l'applicazione degli atti relativi alla politica agricola comune, la Commissione decide le opportune misure di salvaguardia che possono, se del caso, recare deroga agli atti in vigore relativi alla politica agricola comune.

Le misure di cui al primo comma vengono notificate immediatamente al Consiglio e agli Stati membri.

Gli Stati membri possono deferire al Consiglio la decisione della Commissione nei tre giorni lavorativi successivi alla data in cui sono state loro notificate le misure di salvaguardia.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa nel termine di un mese a decorrere dalla notifica di dette misure.

2. Qualora pratiche monetarie di carattere eccezionale relative ad una moneta nazionale rischino di compromettere l'applicazione degli atti relativi alla politica agricola comune, la Commissione, nell'esercizio dei poteri ad essa conferiti da tali atti con riguardo a ciascun caso specifico, può prendere misure derogatorie al presente regolamento, in particolare quando un paese:

- ricorra a tecniche di cambio anomale, quali tassi di cambio multipli, o applichi accordi di permuta;
- abbia una moneta che non viene quotata sui mercati ufficiali dei cambi o la cui evoluzione rischia di provocare distorsioni negli scambi.

Articolo 8

1. Qualora uno Stato membro non partecipante decida di pagare le spese determinate dagli atti relativi alla politica agricola comune in euro invece che nella moneta nazionale, esso adotta le misure necessarie affinché l'uso dell'euro non offra un vantaggio sistematico rispetto all'uso della moneta nazionale.

2. Lo Stato membro notifica alla Commissione le misure che intende adottare prima che le stesse entrino in vigore. Esso non può applicarle senza l'accordo previo della Commissione.

Articolo 9

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui:

- a) all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾,
oppure
- b) all'articolo corrispondente degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli o dei prodotti della pesca,
oppure
- c) all'articolo corrispondente di altre disposizioni comunitarie che istituiscono una procedura analoga.

Articolo 10

1. Qualora misure transitorie apparissero necessarie per agevolare la prima applicazione del presente regolamento, esse vengono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 9 e restano in vigore per il periodo strettamente necessario a facilitare l'avviamento del nuovo regime.

2. I regolamenti (CEE) n. 3813/92, (CE) n. 1527/95, (CE) n. 2990/95 e (CE) n. 724/97 sono abrogati.

3. Se un atto relativo alla politica agricola comune fa riferimento al tasso di conversione agricolo, il tasso da prendere in considerazione a decorrere dal 1° gennaio

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 (GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37).

1999 è il tasso di conversione irrevocabilmente fissato adottato dal Consiglio conformemente all'articolo 109 L, paragrafo 4 del trattato per le unità monetarie nazionali e il tasso di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e, ove del caso, paragrafo 3 del presente regolamento per le monete nazionali.

Se un atto relativo alla politica agricola comune fa riferimento al tasso rappresentativo di mercato dell'ecu, il tasso da prendere in considerazione a decorrere dal 1° gennaio 1999 è il tasso di cambio dell'euro.

I riferimenti agli aiuti compensativi di cui ai regolamenti (CEE) n. 3813/92 e (CE) n. 724/97 sono considerati riferimenti agli articoli 4, 5 e 6 del presente regolamento.

I riferimenti ai fatti generatori di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3813/92 sono considerati riferimenti all'articolo 3 del presente regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Gli articoli 4, 5 e 6 si applicano soltanto alle rivalutazioni sensibili intervenute anteriormente al 1° gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. MOLTERER

ALLEGATO

1. La perdita forfettaria di reddito di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento è pari:
 - a) alla somma dell'1 %
 - della produzione finale agricola dei settori dei cereali e del riso, della barbabietola da zucchero, del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle carni bovine, e
 - del valore dei quantitativi di prodotti consegnati in adempimento di un contratto che preveda, a norma di una regolamentazione comunitaria, il rispetto di un prezzo minimo alla produzione, nei settori non considerati al primo trattino, e
 - degli aiuti o dei premi riscossi dagli agricoltori, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5;
 - b) diminuita
 - dello 0,5 % del valore dei consumi intermedi relativi agli alimenti per animali, e
 - dell'incidenza sugli oneri tributari della diminuzione del valore aggiunto lordo ai prezzi di mercato conseguente alle operazioni di cui alla lettera a) e al primo trattino, e
 - di una detrazione corrispondente all'1 % delle previsioni di spesa a carico del FEAOG per:
 - l'integralità degli aiuti forfettari per ettaro,
 - la metà degli aiuti a carattere strutturale o ambientale,
 - e
 - il 130 % dei premi del settore ovino e caprino.
2. Gli importi di cui al paragrafo 1, lettera a), secondo e terzo trattino non sono presi in considerazione se, nel settore produttivo interessato, la loro somma è inferiore allo 0,01 % del valore della produzione finale dell'agricoltura dello Stato membro di cui trattasi.

Ai fini del presente regolamento, i settori produttivi corrispondono agli aggregati statistici definiti nell'ambito dei conti economici dell'agricoltura, stabiliti da Eurostat, o ai loro raggruppamenti, di seguito specificati:

 1. Cereali e riso
 2. Barbabietole da zucchero
 3. Latte e prodotti lattiero-caseari
 4. Carni bovine
 5. Semi oleosi e olio d'oliva
 6. Ortofrutticoli freschi
 7. Patate
 8. Vini e mosti
 9. Fiori e piante di vivaio
 10. Carni suine
 11. Carni ovine e caprine
 12. Uova e pollame
 13. Altri
3. La perdita forfettaria di reddito è determinata in base ai dati riguardanti:
 - a) i conti economici dell'agricoltura, disponibili presso Eurostat, relativi all'ultimo anno civile conclusosi prima della data della rivalutazione sensibile, per quanto concerne il punto 1, lettera a), primo trattino e lettera b), primo e secondo trattino,

b) l'esecuzione del bilancio o, in mancanza dello stesso, i bilanci o progetti di bilancio o progetti preliminari di bilancio relativi:

- ai redditi dell'anno di cui alla lettera a) del presente punto per quanto concerne il punto 1, lettera a), secondo e terzo trattino,
- all'esercizio finanziario che inizia durante la campagna di commercializzazione dei cereali nel corso della quale ha luogo la rivalutazione sensibile, per quanto concerne il punto 1, lettera b), terzo trattino.

Ai fini dell'applicazione del punto 2 ai casi marginali, i dati di cui alla lettera a) del presente paragrafo sono presi in considerazione tenendo conto dei dati analoghi constatati nei due anni precedenti.

4. L'aiuto di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento è calcolato in base ai dati di cui al paragrafo 3, lettera b), primo trattino del presente allegato.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 2800/98 DEL CONSIGLIO
del 15 dicembre 1998

relativo alle misure transitorie applicabili nella politica agricola comune in considerazione dell'introduzione dell'euro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

visto il parere del Comitato monetario ⁽⁴⁾,

considerando che il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro ⁽⁵⁾, sopprime la possibilità di fissare un tasso di conversione agricolo specifico diverso dal tasso di conversione reale delle monete;

considerando che i tassi di conversione agricoli vigenti il 31 dicembre 1998 in applicazione del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽⁶⁾, potrebbero essere diversi dai tassi di conversione ai quali le monete di ciascuno Stato membro partecipante vengono irrevocabilmente vincolate, adottati dal Consiglio conformemente all'articolo 109 L. paragrafo 4, prima frase del trattato e potrebbero essere diversi dai tassi di cambio reali del 1° gennaio 1999 per gli Stati membri non partecipanti;

considerando che la soppressione del tasso di conversione agricolo il 1° gennaio 1999 può avere lo stesso effetto di una rivalutazione sensibile; che ne può conseguentemente derivare una diminuzione del reddito agricolo; che è pertanto giustificato prevedere la possibilità di concedere un aiuto temporaneo e decrescente che accompagni l'adeguamento dei prezzi agricoli secondo modalità compatibili con le regole dell'economia generale;

considerando che l'effetto della soppressione del tasso di conversione agricolo sul livello in moneta nazionale di alcuni aiuti diretti deve poter essere compensato secondo norme specifiche, adeguate al carattere di tali aiuti;

considerando che, per agevolare l'applicazione del presente regolamento, è opportuno prevedere una proce-

dura che dia luogo ad una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento e in deroga al regolamento (CE) n. 2799/98 si intende per:

a) «rivalutazione sensibile»: una riduzione del tasso di conversione applicabile il 1° gennaio 1999 superiore, in valore assoluto, a ciascuna delle differenze tra il livello di tale tasso e il livello più basso dei tassi di conversione applicabili:

- durante gli ultimi dodici mesi e
- tra ventiquattro e più di dodici mesi prima e
- tra trentasei e più di ventiquattro mesi prima.

Le differenze relative al secondo e terzo trattino sono prese in considerazione in misura pari a due terzi e, rispettivamente, un terzo del loro valore;

b) «percentuale di sensibilità»: la differenza tra, da un lato, il limite che contraddistingue le rivalutazioni sensibili da quelle non sensibili e, dall'altro, il tasso di conversione dell'euro in unità monetaria nazionale o il tasso di cambio dell'euro in moneta nazionale il 1° gennaio 1999. Tale differenza è espressa in percentuale del limite in parola.

Articolo 2

Qualora per uno Stato membro il tasso di conversione dell'euro in unità monetaria nazionale o il tasso di cambio dell'euro in moneta nazionale il 1° gennaio 1999 subisca una rivalutazione sensibile rispetto al tasso di conversione agricolo vigente il 31 dicembre 1998, gli articoli 4 e 6 del regolamento (CE) n. 2799/98 si applicano a tale rivalutazione sensibile e la percentuale di sensibilità è quella di cui all'articolo 1, lettera b).

Tuttavia, l'importo massimo stabilito a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98 è ridotto o annullato, se necessario, in funzione degli effetti sul reddito dell'evoluzione del tasso di cambio registrata nei primi nove mesi del 1999.

⁽¹⁾ GU C 224 del 17. 7. 1998, pag. 22.

⁽²⁾ GU C 328 del 26. 10. 1998.

⁽³⁾ Parere reso il 9 settembre 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Parere reso il 30 settembre 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1).

Articolo 3

1. Se il tasso di conversione dell'euro in unità monetaria nazionale o il tasso di cambio dell'euro in moneta nazionale applicabile il giorno in cui interviene nel 1999 il fatto generatore

- per un aiuto forfettario determinato per ettaro o per unità di bestiame adulto, oppure
- per un premio compensativo per pecora o per capra, oppure
- per un importo di carattere strutturale o ambientale è inferiore al tasso applicabile precedentemente, viene concesso un aiuto compensativo.

L'importo di tale aiuto è calcolato conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2799/98.

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, secondo trattino di detto regolamento, il contributo della Comunità per il primo anno è pari al 100 %.

2. Per gli anni successivi il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può derogare alle disposizioni di cui al paragrafo 1, primo e secondo comma del summenzionato regolamento, provvedendo affinché le compensazioni siano decrescenti.

Articolo 4

Entro il 31 marzo 2001, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'esecuzione delle misure transitorie previste dal presente regolamento.

Articolo 5

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui

- a) all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, oppure
- b) all'articolo corrispondente degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli o dei prodotti della pesca, oppure
- c) all'articolo corrispondente di altre disposizioni comunitarie che istituiscono una procedura analoga.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. MOLTERER

⁽¹⁾ GU L 181 del 1. 7. 1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 (GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37).

REGOLAMENTO (CE) N. 2801/98 DEL CONSIGLIO
del 14 dicembre 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 45/98 che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1998 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CE) n. 45/98 ⁽²⁾ stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1998 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale;

considerando che a norma del regolamento (CE) n. 847/96 ⁽³⁾ i TAC precauzionali possono essere riveduti alle condizioni stabilite all'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento; che tali condizioni ricorrono per gli stock di scampo nello Skagerrak, nel Kattegat e nella zona CIEM IIIbcd;

considerando che, nell'ambito di consultazioni bilaterali tra la Comunità e la Polonia sui reciproci diritti di pesca per il 1998, le parti della Comunità per lo spratto e il merluzzo bianco del Baltico sono state modificate;

considerando che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 45/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del presente regolamento sostituisce i corrispondenti elementi dell'allegato I del regolamento (CE) n. 45/98.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. MOLTERER

⁽¹⁾ GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'Atto di adesione del 1994.

⁽²⁾ GU L 12 del 19.1.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2386/98 (GU L 297 del 6.11.1998, pag. 3).

⁽³⁾ GU L 115 del 9. 5. 1996, pag. 3.

ALLEGATO

Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona: IIIbcd ⁽¹⁾
België/Belgique Danmark 38 524 Deutschland 16 846 Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/Finland 1 931 Sverige 26 196 ⁽²⁾ United Kingdom CE 83 497 ⁽³⁾ TAC 136 950	⁽¹⁾ Acque della Comunità. ⁽²⁾ Tranne 60 t supplementari di pesci piatti pescati come catture accessorie nelle acque della Comunità nella sua composizione del 1994. ⁽³⁾ Di cui non più di 1 100 t possono essere pescate nelle zone dell'Estonia, non più di 2 200 t nella zona della Lettonia e non più di 1 350 t nella zona della Lituania.
Specie: Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona: Skagerrak e Kattegat ⁽¹⁾ , IIIbcd ⁽¹⁾
België/Belgique Danmark 3 905 ⁽²⁾ Deutschland 10 ⁽³⁾ Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige 1 395 ⁽²⁾ United Kingdom CE 5 310 TAC 5 310	⁽¹⁾ Acque della Comunità. ⁽²⁾ Questo contingente non può essere pescato nello Skagerrak all'interno di una zona di 4 miglia a partire dalle linee di base del Regno di Norvegia. ⁽³⁾ Questo contingente non può essere pescato nello Skagerrak all'interno di una zona di 12 miglia a partire dalle linee di base del Regno di Norvegia.
Specie: Spratto <i>Sprattus sprattus</i>	Zona: IIIbcd ⁽¹⁾
België/Belgique Danmark 48 780 Deutschland 30 910 Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/Finland 25 540 Sverige 109 310 ⁽³⁾ United Kingdom CE 214 540 ⁽²⁾ TAC 219 540	⁽¹⁾ Acque della Comunità ⁽²⁾ Di cui non più di 8 000 t possono essere pescate nella zona dell'Estonia, non più di 6 000 t nella zona della Lettonia e non più di 4 000 t nella zona della Lituania. ⁽³⁾ Quando il consumo di questo contingente raggiunge il livello di 89 310 t, le restanti 20 000 tonnellate possono essere catturate soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Regno di Svezia.

REGOLAMENTO (CE) N. 2802/98 DEL CONSIGLIO**del 17 dicembre 1998****relativo ad un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che la Comunità dispone di prodotti agricoli all'ammasso in seguito a misure di intervento;

considerando che l'approvvigionamento del mercato russo presenta già considerevoli carenze di taluni prodotti agricoli, che rischiano di aggravarsi nei prossimi mesi;

considerando che, per ovviare a tali carenze, la comunità internazionale è già mobilitata e anche la Comunità deve assumersi le proprie responsabilità;

considerando che occorre pertanto prevedere la messa a disposizione, per le popolazioni della Federazione russa (in prosieguo: «Russia»), di prodotti agricoli al fine di migliorare le condizioni di rifornimento, tenendo conto della diversità delle situazioni locali e, al contempo, non compromettendo l'evoluzione verso un approvvigionamento secondo le regole del mercato; che occorre altresì, in via eccezionale, smaltire in via prioritaria i prodotti giacenti all'ammasso per realizzare l'azione prevista, fornendoli tali e quali o previa trasformazione; che si deve infine prevedere la possibilità di prelevare prodotti agricoli sul mercato comunitario qualora le scorte d'intervento siano insufficienti;

considerando che dette azioni contribuiscono a migliorare la situazione precaria in cui versa la popolazione russa e, nel contempo, a regolarizzare i mercati agricoli;

considerando che sembra opportuno stabilire le condizioni richieste per ottemperare agli obiettivi delle azioni in parola e prevedere lo scaglionamento delle forniture; che le modalità organizzative di tali azioni, in particolare la destinazione dei prodotti, devono formare oggetto di un memorandum stipulato tra la Comunità e la Russia; che tra queste modalità dovrebbero figurare, sotto la responsabilità delle autorità russe, la vendita dei prodotti sui mercati locali a prezzi tali da non turbarne il funzionamento e la devoluzione dei proventi netti a provvedimenti di carattere sociale;

⁽¹⁾ Parere espresso il 16 dicembre 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

considerando che è necessario abilitare la Commissione a negoziare e a concludere questo accordo; che ai fini della dovuta realizzazione degli obiettivi perseguiti occorre altresì autorizzare la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie, comprese il rinvio o la sospensione delle azioni, a seconda delle difficoltà incontrate, qualora le condizioni stabilite per l'esecuzione delle stesse non risultino rispettate;

considerando che la Commissione si avvale dell'assistenza tecnica esterna in materia di sorveglianza, verifica, controllo e valutazione del regolare svolgimento dell'operazione, anche nel territorio della Federazione russa; che, per motivi di urgenza, la Commissione può ricorrere, per le suddette attività di sorveglianza e di controllo, a procedure di gara ristretta o di licitazione privata;

considerando che, nonostante tutte le precauzioni che si possono prendere, l'operazione comporta inevitabili rischi intrinseci;

considerando che spetta alla Commissione fissare le modalità di applicazione delle azioni secondo le procedure vigenti nell'ambito della politica agricola comune;

considerando che, tenuto conto della situazione di assoluto bisogno, i prodotti devono giungere alle popolazioni interessate nel più breve tempo possibile; che occorre che le operazioni siano iniziate immediatamente e che le relative spese siano sostenute dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede, alle condizioni stabilite dal presente regolamento, alla fornitura gratuita a favore della Russia dei prodotti agricoli elencati all'articolo 3, disponibili in seguito a misure di intervento; in caso di indisponibilità dei prodotti all'intervento, gli stessi possono essere mobilitati sul mercato comunitario.

2. I prodotti forniti sono destinati alle regioni più bisognose, designate di comune accordo tra la Comunità e la Russia.

3. Le azioni di fornitura vengono eseguite in fasi consecutive, secondo un piano di scaglionamento definito previa consultazione delle autorità russe.

4. Le modalità di esecuzione delle azioni formano oggetto di un memorandum tra la Comunità e la Russia, negoziato e concluso dalla Commissione. Dette modalità comprendono, tra l'altro, sotto la responsabilità delle autorità russe, la vendita dei prodotti forniti sui mercati locali a prezzi tali da non turbare il mercato delle regioni di smercio, nonché il principio secondo cui i proventi netti di tale vendita saranno devoluti esclusivamente alla realizzazione di misure sociali. In via eccezionale, i prodotti forniti possono essere distribuiti gratuitamente alle popolazioni più indigenti delle regioni interessate.

Il memorandum disciplina altresì l'assistenza e la collaborazione delle autorità russe ad eventuali operazioni di sorveglianza, verifica, controllo e valutazione da svolgersi in territorio russo, segnatamente ad opera della Corte dei conti o di organismi esterni all'uopo abilitati dalla Commissione.

Articolo 2

1. I prodotti sono forniti tali e quali o previa trasformazione nella Comunità.

2. Le azioni possono anche riguardare prodotti alimentari disponibili o che possono essere ottenuti sul mercato tramite la fornitura a pagamento di prodotti provenienti dalle scorte d'intervento appartenenti allo stesso gruppo di prodotti.

3. Le spese di fornitura, compreso il trasporto sino ai porti o ai valichi di frontiera ma escluso lo scarico, e, se necessario, le spese di trasformazione nella Comunità, sono determinate mediante gara o, per motivi inerenti all'urgenza o alle difficoltà di inoltrare, mediante licitazione ristretta.

4. I prodotti forniti in applicazione del presente regolamento non beneficiano delle restituzioni applicabili all'esportazione per i prodotti agricoli.

Articolo 3

I quantitativi di prodotti da fornire gratuitamente ammontano ad un massimo di:

- frumento tenero panificabile:
1 000 000 tonnellate;
- segala panificabile:
500 000 tonnellate;
- riso lavorato:
50 000 tonnellate;

- carne suina:
100 000 tonnellate carcasse equivalenti;
- carne bovina:
150 000 tonnellate carcasse equivalenti;
- latte scremato in polvere:
50 000 tonnellate.

Articolo 4

1. La Commissione è incaricata dell'esecuzione delle azioni alle condizioni previste dal presente regolamento.

La Commissione rinvia l'esecuzione di una o più fasi o sospende le azioni qualora risulti che il regolare svolgimento di queste ultime non è garantito e, in particolare, nel caso in cui non vengano rispettate le disposizioni del memorandum di cui all'articolo 1, paragrafo 4.

Essa adotta tutte le misure necessarie affinché le forniture siano eseguite allo stadio definito per ciascuna di esse.

La Commissione si avvale, tramite gara ristretta o licitazione privata conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario, dell'assistenza tecnica esterna in materia di sorveglianza, verifica, controllo e valutazione del regolare svolgimento dell'operazione, anche nel territorio della Federazione russa.

2. Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92⁽¹⁾ o, a seconda dei casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati.

Articolo 5

Il valore di contabilizzazione dei prodotti agricoli provenienti dalle scorte d'intervento è fissato secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70⁽²⁾.

Articolo 6

Le azioni previste dal presente regolamento sono considerate come interventi ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70, comprese le spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del presente regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione (GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37).

⁽²⁾ GU L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 (GU L 125 dell'8. 6. 1995, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. MOLTERER

REGOLAMENTO (CE) N. 2803/98 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 1998

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 dicembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15. 7. 1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 dicembre 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	125,5
	204	90,7
	220	242,0
	624	242,1
	999	175,1
0709 90 70	052	87,7
	204	79,4
	999	83,5
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	24,8
	204	40,3
	999	32,5
0805 20 10	052	76,4
	204	64,0
	999	70,2
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	67,7
	464	171,5
	999	119,6
0805 30 10	052	61,6
	600	68,7
	999	65,1
30808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	64,5
	400	63,9
	404	76,7
	728	88,7
	999	73,4
0808 20 50	052	145,3
	064	61,2
	400	91,0
	720	63,5
	999	90,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2804/98 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 1760/98 e che porta a 1 700 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2193/96 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che il regolamento (CE) n. 1760/98 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2641/98 ⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 1 400 000 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento francese, che la Francia ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 300 000 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 1 700 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento francese;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi

immagazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1760/98;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1760/98 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 1 700 000 tonnellate di orzo che possono essere esportate verso tutti i paesi terzi, eccettuati gli Stati Uniti d'America, il Canada e il Messico.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 1 700 000 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.»

2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 293 del 16. 11. 1996, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 221 dell'8. 8. 1998, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU L 335 del 10. 12. 1998, pag. 10.

*ALLEGATO**«ALLEGATO I**(tonnellate)*

Località di magazzino	Quantitativi
Amiens	81 000
Châlons	133 000
Dijon	59 000
Lille	201 500
Nantes	37 000
Nancy	51 000
Orléans	340 000
Paris	114 000
Poitiers	185 000
Rouen	497 100
Toulouse	1 400»

REGOLAMENTO (CE) N. 2805/98 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1998

relativo a vendite, mediante gara semplice, di alcoli d'origine vinica destinati all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1627/98⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento⁽³⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 377/93 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1448/97⁽⁵⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che è opportuno procedere alla vendita, mediante gara semplice, per l'esportazione di alcole di origine vinica in taluni paesi dei Caraibi e dell'America centrale, allo scopo di garantire la continuità dell'approvvigionamento a tali paesi e di ridurre le scorte comunitarie di alcole d'origine vinica;

considerando che è necessario prevedere una cauzione specifica per assicurare l'esportazione materiale degli alcoli dal territorio doganale della Comunità e applicare sanzioni progressive qualora non venga rispettata la data prevista per l'esportazione; che tale cauzione non deve essere collegata alla cauzione detta di buona esecuzione, che ha segnatamente lo scopo di assicurare il ritiro degli alcoli dai depositi e l'utilizzazione per i fini previsti dell'alcole aggiudicato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2192/93 della Commissione⁽⁶⁾, relativo a taluni fatti generatori dei tassi di conversione agricoli utilizzati per il settore vitivinicolo e recante modifica segnatamente del regolamento (CEE) n. 377/93, prevede i tassi di conversione agricoli da applicare per la conversione in moneta nazionale dei paga-

menti e delle cauzioni previsti nel quadro delle gare semplici;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro⁽⁷⁾, a decorrere dal 1° gennaio 1999, qualunque riferimento all'ecu contenuto in uno strumento giuridico è sostituito da un riferimento all'euro al tasso di un euro per un ecu; che per motivi di chiarezza appare opportuno usare la denominazione euro nel presente regolamento poiché esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 1999;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si procede alla vendita, nel quadro di sei gare semplici, n. 258/98 CE, 259/98 CE, 260/98 CE, 261/98 CE, 262/98 CE e 263/98 CE di un quantitativo complessivo di 300 000 ettolitri di alcole proveniente dalle distillazioni di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87, detenuto dagli organismi d'intervento spagnolo, italiano e francese.

Ciascuna delle gare semplici n. 258/98 CE, 259/98 CE, 260/98 CE, 261/98 CE, 262/98 CE e 263/98 CE verte su un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

Articolo 2

L'alcole messo in vendita:

- è destinato all'esportazione fuori della Comunità europea e
- deve essere importato e disidratato:
 - per le gare semplici n. 258/98 CE, a 259/98 CE e 260/98 CE in uno dei seguenti paesi:
 - Costa Rica,
 - Guatemala,
 - Honduras, comprese le isole Swan,
 - El Salvador,
 - Nicaragua;

⁽¹⁾ GU L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 43 del 20. 2. 1993, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU L 198 del 25. 7. 1997, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU L 196 del 5. 8. 1993, pag. 19.

⁽⁷⁾ GU L 162 del 19. 6. 1997, pag. 1.

- per le gare semplici n. 261/98 CE, 262/98 CE e 263/98 CE in uno dei seguenti paesi terzi:
- San Cristoforo e Nevis,
 - Bahamas,
 - Repubblica dominicana,
 - Antigua e Barbuda,
 - Dominica,
 - isole Vergini britanniche e Montserrat,
 - Giamaica,
 - Santa Lucia,
 - San Vincenzo, comprese le isole Grenadine settentrionali,
 - Barbados,
 - Trinidad e Tobago,
 - Belize,
 - Grenada, comprese le isole Grenadine meridionali,
 - Aruba,
 - Antille olandesi: Curaçao, Bonaire, Sant'Eustachio, Saba e la parte meridionale di San Martino,
 - Guyana,
 - isole Vergini degli Stati Uniti d'America,
 - Haiti;
- deve essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Articolo 3

L'ubicazione e i riferimenti relativi alle cisterne, il volume d'alcole contenuto in ciascuna cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole, nonché alcune condizioni specifiche figurano nell'allegato I.

Articolo 4

La vendita avviene conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 13 a 18 nonché da 30 a 38 del regolamento (CEE) n. 377/93.

Tuttavia, in deroga al disposto dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 377/93 il termine per la presentazione delle offerte relative alle aggiudicazioni previste dal presente regolamento si situa tra l'ottavo e il venticinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dei bandi di gara semplici.

Articolo 5

1. La cauzione di partecipazione di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 377/93 corrisponde ad un importo di 3,622 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol, da costituire per il quantitativo complessivo posto in vendita nel quadro di ciascuna delle gare di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Il mantenimento dell'offerta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e la costituzione della cauzione intesa a garantire l'esportazione e della cauzione di buona esecuzione, costituiscono, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (¹), le esigenze principali per la cauzione di partecipazione.

La cauzione di partecipazione, costituita per ciascuna delle gare di cui all'articolo 1 del presente regolamento, viene svincolata quando l'offerta non è stata accettata o quando l'aggiudicatario ha costituito la totalità della cauzione intesa a garantire l'esportazione e della cauzione di buona esecuzione per la gara di cui trattasi.

2. La cauzione intesa a garantire l'esportazione corrisponde ad un importo di 5 EUR per ettolitro a 100 % vol, e deve essere costituita per ogni quantitativo di alcole oggetto di un buono di ritiro, per ciascuna delle gare di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

La cauzione intesa a garantire l'esportazione dell'alcole è svincolata dall'organismo d'intervento detentore dell'alcole unicamente per ogni quantitativo di alcole per il quale viene fornita la prova dell'avvenuta esportazione entro il termine previsto all'articolo 6 del presente regolamento. In deroga all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2220/85, e fatti salvi i casi di forza maggiore, quando viene superato il termine di esportazione di cui all'articolo 6, la cauzione di 5 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol intesa a garantire l'esportazione è incamerata nella misura:

- a) del 15 % in ogni caso;
 - b) dello 0,33 % del saldo ottenuto previa deduzione del 15 %, per ogni giorno di superamento del termine d'esportazione in questione.
3. La cauzione di buona esecuzione corrisponde ad un importo di 25 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol.

Tale cauzione è svincolata conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 377/93.

4. In deroga all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 377/93, la cauzione intesa a garantire l'esportazione e la cauzione di buona esecuzione debbono essere costituite simultaneamente presso l'organismo d'intervento interessato, per ciascuna delle gare di cui all'articolo 1 del presente regolamento, entro e non oltre il giorno del rilascio di un buono di ritiro per il quantitativo di alcole in questione.

5. Il tasso di conversione agricolo da applicare per la conversione in moneta nazionale della cauzione intesa a garantire l'esportazione, espressa in euro per ettolitro di alcole a 100 % vol, è quello in vigore il giorno di scadenza dei termini per la presentazione delle offerte relative alla gara in questione.

(¹) GU L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

Articolo 6

1. L'esportazione dell'alcole aggiudicato nel quadro delle gare di cui all'articolo 1 deve essere conclusa entro e non oltre il 31 luglio 1999.
2. L'utilizzazione dell'alcole aggiudicato deve essere conclusa entro il termine di due anni a decorrere dalla data del primo prelievo.

Articolo 7

Per essere ricevibile, l'offerta reca l'indicazione del luogo dell'utilizzazione finale dell'alcole aggiudicato e l'impegno del concorrente di rispettare tale destinazione. L'offerta comprende anche la prova che il concorrente ha concluso accordi vincolanti con un operatore del settore dei carburanti stabilito in uno dei paesi indicati all'articolo 2, il quale si impegna a disidratare l'alcole aggiudicato in uno di tali paesi e ad esportarlo unicamente a fini di utilizzo nel settore dei carburanti.

Articolo 8

1. Prima che l'alcole aggiudicato venga ritirato, l'organismo d'intervento e l'aggiudicatario procedono al prelievo e all'analisi di un campione contraddittorio per verificare il titolo alcolometrico dell'alcole espresso in % vol.

Se dalle analisi effettuate su detto campione risulta una differenza tra il titolo alcolometrico volumico dell'alcole da ritirare e il titolo alcolometrico minimo dell'alcole descritto nel bando di gara, si applicano le disposizioni seguenti:

- i) l'organismo d'intervento ne informa il giorno stesso i servizi della Commissione, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II, nonché l'ammassatore e l'aggiudicatario;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1998.

- ii) l'aggiudicatario può:

- accettare di prendere in consegna la partita dalle caratteristiche constatate, previo accordo della Commissione, oppure
- rifiutare di prendere in consegna tale partita.

In questi casi l'aggiudicatario ne dà comunicazione il giorno stesso all'organismo d'intervento e alla Commissione secondo quando indicato nell'allegato III.

Non appena espletate tali formalità, qualora rifiuti di prendere in consegna la partita di cui trattasi, l'aggiudicatario non ha più alcun obbligo nei confronti di detta partita.

2. In caso di rifiuto della merce da parte dell'aggiudicatario, previsto al paragrafo 1, l'organismo d'intervento interessato fornisce all'aggiudicatario, entro un termine massimo di otto giorni, un'altra partita di alcole della quantità prevista e senza spese supplementari.

3. Se, per motivi imputabili all'organismo d'intervento, il ritiro fisico dell'alcole è ritardato di oltre cinque giorni lavorativi rispetto alla data di accettazione della partita che deve essere ritirata dall'aggiudicatario, l'indennizzo è a carico dello Stato membro.

Articolo 9

In deroga all'articolo 36, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 377/93, l'alcole delle cisterne indicate nella comunicazione degli Stati membri prevista dall'articolo 36 dello stesso regolamento, oggetto delle gare previste all'articolo 1 del presente regolamento, può essere sostituito dagli organismi d'intervento detentori, con l'accordo della Commissione, o mescolato con altro alcole conferito all'organismo di intervento, fino al momento del rilascio del relativo buono di ritiro, in particolare per motivi logistici.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

GARA SEMPLICE N. 258/98 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
ITALIA	Dist. Balice Snc, Valenzano (Ba)		9 000	35 + 36	greggio
	Dist. Bonollo SpA, Anagni (FR)		21 000	35 + 36	greggio
	Dist. DETA Srl, Barberino Val d'Elsa		1 000	35 + 36	greggio
	Dist. D'Auria SpA, Ortona (Ch)		6 000	35 + 36	greggio
	Dist. De Luca Sas, Novoli (Le)		5 000	35 + 36	greggio
	Dist. Di Lorenzo Srl, Ponte Valleceppi (Pg)		8 000	35 + 36	greggio
	Totale		50 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 EUR al litro o del controvalore in lire italiane, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione europea, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130 a B-1049 Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara semplice n. 258/98 CE — alcole — DG VI (E-2) — da aprire soltanto nella riunione del gruppo», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.
4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) dell'11 gennaio 1999.
5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:
 - a) il riferimento alla gara semplice n. 258/98 CE,
 - b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
 - c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.
6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:
— AIMA, via Palestro 81, I-00185 Roma [tel.: (06) 47 49 91; telex: 62 03 31/62 02 52/61 30 03; telefax: 445 39 40/495 39 40.

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3,622 EUR per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

GARA SEMPLICE N. 259/98 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
ITALIA	Dist. Caviro Scrl, Deposito Fiscale Faenza		17 000	35 + 36	greggio
	Dist. F.lli Cipriani SpA, Chizzola di Ala (Tn)		3 000	35 + 36	greggio
	Dist. Mazzari SpA, S. Agata sul Santerno (Ra)		12 000	35 + 36	greggio
	Dist. Neri, Faenza		9 000	35 + 36	greggio
	Dist. Tamperi SpA, Faenza (Ra)		1 000	35 + 36	greggio
	Dist. Trentine, Mezzolombardo (Tn)		1 000	35 + 36	greggio
	Dist. Villapana SpA, Faenza (Ra)		7 000	35 + 36	greggio
	Totale		50 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 EUR al litro o del controvalore in lire italiane, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione europea, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130 a B-1049 Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara semplice n. 259/98 CE — alcole — DG VI (E-2) — da aprire soltanto nella riunione del gruppo», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.
4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) dell'11 gennaio 1999.
5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:
 - a) il riferimento alla gara semplice n. 259/98 CE,
 - b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
 - c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.
6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:
— AIMA, via Palestro 81, I-00185 Roma [tel.: (06) 47 49 91; telex: 62 03 31/62 02 52/61 30 03; telefax: 445 39 40/495 39 40.

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3,622 EUR per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

GARA SEMPLICE N. 260/98 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
ITALIA	Dist. Bertolino SpA, Partinico (Tp)		14 500	35 + 36	greggio
	Dist. Enodistil SpA, Alcamo (TP)		11 500	35 + 36	greggio
	Dist. Mazzullo Galeano Snc, S. Venerina		1 300	35 + 36	greggio
	Dist. F.lli Russo Snc, S. Venerina		3 300	35 + 36	greggio
	Dist. Gedis SA, Marsala		8 800	35 + 36	greggio
	Dist. di Kronion Scrl, Sciacca		6 600	35 + 36	greggio
	Dist. Vinum SpA, Petrosino		4 000	35 + 36	greggio
	Totale		50 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 EUR al litro o del controvalore in lire italiane campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione europea, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara semplice n. 260/98 CE — alcole — DG VI (E-2) — da aprire soltanto nella riunione del gruppo», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.
4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) dell'11 gennaio 1999.
5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:
 - a) il riferimento alla gara semplice n. 260/98 CE,
 - b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
 - c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.
6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:
— AIMA, via Palestro 81, I-00185 Roma [tel.: (06) 47 49 91; telex: 62 03 31/62 02 52/61 30 03; telefax: 445 39 40/495 39 40.

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3,622 EUR per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

GARA SEMPLICE N. 261/98 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
FRANCIA	Port-la-Nouvelle boîte postale 62, avenue Adolphe Turrel 11200 Port-la-Nouvelle	3	47 725	35	greggio + 92 % greggio + 92 %
		12	2 275	36	
	Totale		50 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 EUR al litro o del controvalore in franchi francesi, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione europea, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130 a B-1049 Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara semplice n. 261/98 CE — alcole — DG VI (E-2) — da aprire soltanto nella riunione del gruppo», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) dell'11 gennaio 1999.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

- a) il riferimento alla gara semplice n. 261/98 CE,
- b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
- c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

- SAV, zone industriali, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex (tel.: 05-57 55 20 00; telex: 57 20 25; telefax: 05-57 55 20 59).

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3,622 EUR per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

GARA SEMPLICE N. 262/98 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
FRANCIA	Port-la-Nouvelle boîte postale 62, avenue Adolphe Turrel 11200 Port-la-Nouvelle	2	48 000	35	greggio + 92 %
		12	2 000	36	greggio + 92 %
	Totale		50 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 EUR al litro o del controvalore in franchi francesi, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione europea, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130 a B-1049 Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara semplice n. 262/98 CE — alcole — DG VI (E-2) — da aprire soltanto nella riunione del gruppo», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) dell'11 gennaio 1999.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

- a) il riferimento alla gara semplice n. 262/98 CE,
- b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
- c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

- SAV, zone industrielle, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex (tel.: 05-57 55 20 00; telex: 57 20 25; telefax: 05-57 55 20 59).

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3,622 EUR per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

GARA SEMPLICE N. 263/98 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
SPAGNA	Tarancón	B-7	24 525	35 + 36	greggio + 92 %
	Tomelloso	1	25 475	35 + 36	greggio + 92 %
	Totale		50 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 EUR al litro o del controvalore in pesete spagnole campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione europea, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara semplice n. 263/98 CE — alcole — DG VI (E-2) — da aprire soltanto nella riunione del gruppo», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) dell'11 gennaio 1999.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

- a) il riferimento alla gara semplice n. 263/98 CE,
- b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
- c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

- FEGA Beneficencia 8, E-28004 Madrid (tel.: 913 47 65 00; telex: 23427 FEGA; telefax: 915 21 98 32).

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3,622 EUR per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

ALLEGATO II

I numeri da utilizzare per chiamare Bruxelles sono solo i seguenti:

DG VI (E-2) (all'attenzione dei sigg. Chiappone/Innamorati):

- per telex: 22037 AGREC B,
22070 AGREC B (caratteri greci);
- per telefax: (32-2) 295 92 52.

ALLEGATO III

Comunicazione di rifiuto o di accettazione di partite nel quadro della gara semplice per l'esportazione di alcole d'origine vinica aperta dal regolamento (CE) n. 2805/98

— Nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:

— Data dell'aggiudicazione:

— Data del rifiuto o dell'accettazione della partita da parte dell'aggiudicatario:

Numero della partita	Quantità in ettolitri	Ubicazione dell'alcole	Giustificazione del rifiuto o dell'accettazione di presa in consegna

REGOLAMENTO (CE) N. 2806/98 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 1998

relativo al rilascio dei titoli d'importazione per le banane nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane tradizionali ACP per il primo trimestre del 1999 e alla presentazione di nuove domande

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1637/98 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2362/98 della Commissione, del 28 ottobre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, con riguardo al regime d'importazione delle banane nella Comunità ⁽³⁾, in particolare gli articoli 18 e 29,

considerando che l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 2362/98 dispone che, se per una o più delle origini indicate nell'allegato I, i quantitativi per i quali sono richiesti titoli d'importazione per il primo trimestre del 1999 superano il 26 % dei quantitativi indicati in detto allegato, la Commissione fissa una percentuale di riduzione per ogni domanda concernente l'origine o le origini di cui trattasi;

considerando che, per i quantitativi oggetto di domande di titoli che sono, a seconda dei casi, inferiori o pari al massimale stabilito all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 2362/98, i titoli sono rilasciati per i quantitativi richiesti; che tuttavia, per talune origini, il volume dei quantitativi richiesti supera il massimale succitato; che occorre pertanto determinare la percentuale di riduzione da applicare ad ogni domanda di titoli per l'origine e le origini considerate;

considerando che è opportuno stabilire il quantitativo massimo per il quale possono essere ancora presentate domande di titolo, tenendo conto dei quantitativi disponi-

bili in applicazione dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 2362/98 e delle domande accettate al termine del periodo di presentazione delle domande;

considerando che le disposizioni del presente regolamento devono avere effetto immediato, così da poter rilasciare quanto prima i titoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro del regime d'importazione delle banane, dei contingenti tariffari e delle banane tradizionali ACP per il primo trimestre del 1999, i titoli d'importazione sono rilasciati per il quantitativo specificato nella domanda di titolo, previa applicazione dei coefficienti di riduzione di 0,5793, di 0,6740, e di 0,7080 per le domande che recano rispettivamente le origini «Colombia», «Costa Rica» e «Ecuador».

Articolo 2

Sono fissati in allegato i quantitativi per i quali possono essere ancora presentate domande di titoli per il primo trimestre del 1999.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 28.

⁽³⁾ GU L 293 del 31. 10. 1998, pag. 32.

ALLEGATO

(in tonnellate)

	Quantitativi disponibili per le nuove domande
Panama	77 536,711
Altri	41 473,846
Banane tradizionali ACP	148 129,046

REGOLAMENTO (CE) N. 2807/98 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 661/97 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime delle quote nel settore dei prodotti trasformati a base di pomodori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾ modificato dal regolamento (CE) n. 2199/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 661/97⁽³⁾ ha stabilito le norme per la ripartizione delle quote tra le imprese che producono prodotti trasformati a base di pomodori; che in applicazione del regime transitorio previsto all'articolo 2, lettere a) e b), sono attribuite quote alle imprese che hanno iniziato la loro attività da meno di tre campagne precedenti quella per cui viene effettuata la ripartizione;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che il regime attualmente in vigore per le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'ultima e nella penultima campagna precedenti quella per cui viene effettuata la ripartizione può avvantaggiarle in modo sproporzionato nella ripartizione delle quote rispetto alle imprese tradizionali che hanno iniziato la loro attività almeno tre campagne prima di quella per cui viene effettuata la ripartizione;

considerando che occorre differenziare il quantitativo attribuito a queste imprese in modo da tener conto, da un lato, dei quantitativi trasformati per i quali viene pagato il prezzo minimo e, dall'altro, della durata di esercizio della loro attività; che è quindi opportuno riformulare l'articolo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 661/97;

considerando che occorre applicare tali modifiche esclusivamente alle imprese che iniziano la loro attività a partire dalla prossima campagna 1999/2000; che per tutelare i diritti acquisiti delle imprese che hanno iniziato la loro attività prima dell'entrata in vigore del presente regolamento è necessario continuare ad applicare a quest'ultime le disposizioni sostituite;

considerando che, per chiarire le condizioni che devono essere soddisfatte dalle nuove imprese quando comunicano la propria capacità di trasformazione alle autorità

competenti, occorre precisare che i loro impianti e le loro attrezzature devono essere messi in servizio alla data di tale comunicazione;

considerando che l'applicazione del regime per le nuove imprese introdotto dal presente regolamento può, in alcuni Stati membri, risultare inadeguato alle loro condizioni specifiche di trasformazione; che occorre accordare una certa flessibilità agli Stati membri la cui quota non è stata interamente attribuita all'inizio della campagna e far partecipare alla ripartizione della parte non attribuita le imprese che hanno iniziato la loro attività durante l'ultima o la penultima campagna precedente quella per cui viene effettuata la ripartizione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 661/97 è modificato come segue:

1) all'articolo 2, il testo delle lettere a) e b) è sostituito dal testo seguente:

- «a) la penultima campagna precedente quella per la quale è effettuata la ripartizione, beneficiano di una quota pari alle quantità prodotte nell'ambito della quota che è stata loro attribuita in applicazione della lettera b), maggiorate della metà delle quantità prodotte al di fuori di tale quota nel corso della campagna precedente e per le quali è stato rispettato il prezzo minimo;
- b) la campagna precedente quella per la quale è effettuata la ripartizione, beneficiano di una quota pari alle quantità prodotte nell'ambito della quota che è stata loro assegnata in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, maggiorate di un terzo delle quantità prodotte al di fuori di tale quota nel corso della campagna precedente e per le quali è stato rispettato il prezzo minimo.»;

⁽¹⁾ GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 303 del 6. 11. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 100 del 17. 4. 1997, pag. 41.

2) All'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Gli impianti e le attrezzature di cui al primo comma devono essere messi in servizio entro il 15 gennaio precedente la campagna nel corso della quale è effettuata la ripartizione. Tuttavia, per la campagna 1999/2000, questa data limite è fissata al 15 febbraio.»;

3) All'articolo 5 è aggiunto il comma seguente:

«Gli Stati membri possono far partecipare alla ripartizione prevista al primo comma anche le imprese di trasformazione di cui all'articolo 2, secondo comma e all'articolo 3.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il punto 2, dell'articolo 1 si applica dall'entrata in vigore del presente regolamento.

I punti 1 e 3 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1999/2000. Tuttavia le disposizioni sostituite dal punto 1 dell'articolo 1 continuano ad applicarsi alle imprese che hanno iniziato la loro attività prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2808/98 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1998
recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore
agricolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CE) n. 2799/98 istituisce un nuovo regime agromonetario in seguito all'introduzione dell'euro; che pertanto il regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 961/98⁽³⁾, e il regolamento (CE) n. 805/97 della Commissione, del 2 maggio 1997, recante modalità d'applicazione delle compensazioni relative a rivalutazioni sensibili⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1425/98⁽⁵⁾, dovrebbero essere profondamente modificati e resi conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2799/98; che, per agevolare l'attuazione del nuovo regime agromonetario, occorre abrogare i regolamenti suddetti e riprendere in un nuovo regolamento le disposizioni pertinenti;

considerando che è necessario stabilire i fatti generatori dei tassi di cambio applicabili, fatte salve le eventuali precisazioni o deroghe previste dalla regolamentazione dei settori interessati in base ai criteri definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98;

considerando che l'accettazione della dichiarazione in dogana rappresenta un adeguato fatto generatore per tutti i prezzi e gli importi applicati nel quadro degli scambi; che, nel caso dei prezzi e dei relativi importi, lo scopo economico è realizzato all'atto del pagamento o della presa in consegna del prodotto per le operazioni di acquisto o di vendita e il primo giorno del mese di cui trattasi per le operazioni di ritiro da parte delle associazioni di produttori; che per quanto riguarda gli aiuti per quantità di prodotto, subordinati in particolare ad una specifica utilizzazione del prodotto stesso, quale la trasformazione, la conservazione, il condizionamento o il consumo, lo scopo economico è realizzato quando il prodotto è preso in consegna dall'operatore qualificato e, eventualmente, quando ne sia accertata la specifica utilizzazione; che, per quanto riguarda gli aiuti all'ammasso

privato, i prodotti non sono più disponibili sul mercato a decorrere dal primo giorno per il quale è concesso l'aiuto;

considerando che, per quanto riguarda gli aiuti all'ettaro, lo scopo economico è realizzato all'atto della raccolta, che si effettua in media all'inizio della campagna di commercializzazione; che per gli aiuti a vocazione strutturale è opportuno stabilire un fatto generatore alla data del 1° gennaio;

considerando che, per gli importi non vincolati ai prezzi di mercato dei prodotti agricoli, la realizzazione del fatto generatore può essere stabilita ad una data da determinarsi in funzione del periodo nel corso del quale si svolge l'operazione; che è utile precisare che il fatto generatore applicabile per la rilevazione di prezzi o di offerte sul mercato interviene il giorno in cui sono applicabili tali prezzi od offerte; che per gli anticipi e le cauzioni il tasso di cambio deve approssimarsi a quello applicabile ai pertinenti prezzi o importi e deve essere noto all'atto del pagamento di detti anticipi e cauzioni;

considerando che il regolamento (CE) n. 2799/98 ha stabilito che gli Stati membri possono concedere una compensazione agli agricoltori che hanno subito le conseguenze di una rivalutazione sensibile o di una riduzione effettiva degli aiuti diretti; che il suddetto regolamento ha precisato determinate condizioni relative alla concessione e allo scaglionamento della compensazione e indicato il metodo per determinare l'importo massimo che uno Stato membro può erogare; che la compensazione in causa è finanziata in parte dal bilancio della Comunità;

considerando che occorre definire il fatto generatore del tasso di cambio utilizzato per convertire in moneta nazionale degli Stati membri gli importi espressi in euro; che, per agevolare la gestione finanziaria, è opportuno evitare il pagamento, nel corso di uno stesso esercizio finanziario, di varie rate annuali dell'aiuto compensativo; che, per tener conto degli impegni internazionali della Comunità europea e per garantire una gestione trasparente, occorre stabilire le procedure cui devono attenersi gli Stati membri che intendono concedere una compensazione;

considerando che, per realizzare il suo obiettivo, la compensazione deve essere concessa direttamente ai beneficiari, di norma gli agricoltori, entro un certo termine e per importi che non superino le perdite di

⁽¹⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽³⁾ GU L 135 dell'8. 5. 1998, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 115 del 3. 5. 1997, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU L 190 del 4. 7. 1998, pag. 16.

reddito subite; che tuttavia, in particolare per evitare le complicazioni amministrative inerenti alla concessione di importi di lieve entità ai beneficiari, si possono utilizzare in alcuni casi modalità di concessione semplificate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Tasso di cambio e fatti generatori

Articolo 1

Il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso di cambio fissato dalla BCE prima della data in cui interviene il fatto generatore.

Articolo 2

Per i prezzi e gli importi fissati in euro dalla normativa comunitaria e da applicare nell'ambito degli scambi con i paesi terzi, il fatto generatore del tasso di cambio è l'accettazione della dichiarazione in dogana.

Articolo 3

1. Per i prezzi o, fatti salvi l'articolo 1 e il paragrafo 2 del presente articolo, per gli importi ad essi relativi,

— fissati in euro dalla normativa comunitaria
oppure

— stabiliti in euro in sede di gara,

il fatto generatore del tasso di cambio:

— per gli acquisti o le vendite, è costituito dalla presa in consegna della partita di prodotti di cui trattasi da parte dell'acquirente, ovvero dalla data in cui l'acquirente effettua il trasferimento dell'inizio del pagamento, ove essa sia precedente,

— per i ritiri di prodotti del settore ortofrutticolo o del settore della pesca, interviene il primo giorno del mese in cui è eseguita l'operazione di ritiro.

Ai sensi del presente regolamento, per gli acquisti effettuati dagli organismi d'intervento, la presa in consegna corrisponde all'inizio della fornitura fisica della partita di cui trattasi ovvero, in mancanza di movimento fisico, all'accettazione provvisoria dell'offerta del venditore.

2. Per gli aiuti concessi per quantitativo di prodotto commercializzato nonché per quelli concessi per quantitativo di prodotto da utilizzare in maniera specifica, il fatto generatore del tasso di cambio è costituito dal primo atto che:

— è tale da garantire che ai prodotti di cui trattasi è riservata una destinazione conforme e costituisce una condizione obbligatoria per la concessione dell'aiuto e

— interviene a decorrere dalla data in cui il pertinente operatore prende in consegna tali prodotti e, se del caso, prima della data della loro utilizzazione specifica.

3. Per gli aiuti all'ammasso privato, il fatto generatore del tasso di cambio interviene il primo giorno per il quale è concesso l'aiuto, previsto a titolo di uno stesso contratto.

Articolo 4

1. Per gli aiuti all'ettaro, fatto salvo il paragrafo 2, il fatto generatore del tasso di cambio interviene all'inizio della campagna di commercializzazione per la quale è concesso l'aiuto.

2. Per gli importi a vocazione strutturale o ambientale, concessi in particolare per la protezione dell'ambiente, il pensionamento anticipato o le operazioni di imboscamento, il fatto generatore del tasso di cambio interviene il 1° gennaio dell'anno nel corso del quale è adottata la decisione di concedere l'aiuto.

Tuttavia, qualora conformemente alla normativa comunitaria il pagamento degli importi di cui al primo comma sia ripartito su più anni, le rate annuali sono convertite mediante il tasso di cambio applicabile il 1° gennaio dell'anno per il quale è corrisposta la rata rispettiva.

Articolo 5

1. Per le spese di trasporto, di trasformazione o — fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3 di magazzinaggio nonché per gli importi assegnati per studi o azioni promozionali, stabiliti mediante gara, il fatto generatore del tasso di cambio interviene l'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte.

2. Per il rilevamento sul mercato di importi, prezzi o offerte, il fatto generatore del tasso di cambio interviene il giorno in riferimento al quale viene rilevato l'importo, il prezzo o l'offerta.

3. Per gli anticipi:

a) il fatto generatore del tasso di cambio:

— è quello applicabile per il prezzo o l'importo oggetto dell'anticipo, nel caso in cui al momento del pagamento dell'anticipo tale fatto generatore sia già intervenuto,

oppure

— interviene il giorno della fissazione in euro dell'anticipo o — in mancanza di tale fissazione — il giorno del pagamento dell'anticipo, negli altri casi;

b) il fatto generatore del tasso di cambio si applica fatta salva l'applicazione, all'intero prezzo o importo considerato, del fatto generatore stabilito per tale prezzo o importo.

4. Il fatto generatore del tasso di cambio per le cauzioni, relativamente a ciascuna operazione particolare:

- per quanto riguarda gli anticipi, è quello definito per l'importo dell'anticipo qualora, al momento del pagamento della cauzione, esso sia già intervenuto,
- per quanto riguarda le offerte presentate nell'ambito di gare, interviene il giorno della presentazione dell'offerta,
- per quanto riguarda l'esecuzione delle offerte, interviene alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte,
- negli altri casi, interviene alla decorrenza degli effetti della cauzione.

TITOLO II

Compensazioni relative a rivalutazioni sensibili

Articolo 6

1. Nel presente titolo sono definite le modalità applicabili per la concessione di un aiuto compensativo di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2799/98.

2. Gli importi massimi dell'aiuto compensativo sono determinati conformemente all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

Articolo 7

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 9:

a) uno Stato membro può erogare un aiuto compensativo esclusivamente mediante versamenti ai beneficiari, senza condizioni di utilizzazione,

e

b) l'aiuto compensativo può essere concesso esclusivamente ad aziende agricole; lo Stato membro interessato precisa, in base a criteri oggettivi, la definizione di «azienda agricola».

2. L'importo massimo dell'aiuto è convertito in moneta nazionale in base alla media del tasso di cambio dell'anno per il quale è stata constatata una rivalutazione sensibile.

Articolo 8

1. L'importo dell'aiuto compensativo concesso al beneficiario dev'essere rapportato alle dimensioni dell'azienda durante un dato periodo, stabilito caso per caso atten-

dosi ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2799/98.

Per determinare le dimensioni di un'azienda si tiene conto esclusivamente delle produzioni interessate dalle disposizioni di cui al punto 1, lettera a), dell'allegato del regolamento in parola.

Gli Stati membri possono imporre una dimensione aziendale minima limitatamente alle esigenze di una più agevole gestione dell'aiuto compensativo.

2. L'aiuto compensativo deve in tutti i casi essere compatibile con gli impegni internazionali della Comunità.

Articolo 9

1. Qualora l'importo principale dell'aiuto compensativo da concedere per una rata annuale, diviso per il numero di aziende agricole che si prevede saranno interessate dovesse risultare inferiore a 400 euro, esso può essere erogato sotto forma di misure concernenti l'economia agraria

— di carattere collettivo e d'interesse generale, oppure

— per le quali la normativa comunitaria consente agli Stati membri di concedere un aiuto nazionale, entro i limiti quantitativi ammessi dalla politica degli aiuti di Stato.

2. Per beneficiare del finanziamento comunitario, le misure devono risultare integrative, per la loro natura o per la loro intensità, di quelle che lo Stato membro avrebbe introdotto in assenza dell'aiuto e non possono avvalersi di altre sovvenzioni comunitarie.

TITOLO III

Compensazioni relative a riduzioni dei tassi di cambio applicati agli aiuti diretti

Articolo 10

1. Nel presente titolo sono definite le modalità applicabili per la concessione di un aiuto compensativo di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2799/98.

2. Gli importi massimi dell'aiuto compensativo sono determinati conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2799/98.

Qualora per gli importi di cui al paragrafo 3 del presente articolo sia stato fissato un importo in moneta nazionale inferiore al massimale, non si considera come riduzione una diminuzione del massimale che non abbia incidenze sull'importo fissato.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2799/98, gli importi a vocazione strutturale o ambientale diversi da

— un aiuto forfettario determinato per ettaro o per unità di bestiame adulto,
oppure

— da un premio compensativo per pecora o per capra, sono quelli che formano oggetto di un finanziamento del FEAOG, sezione «orientamento» o dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), quelli contemplati dal regolamento (CEE) n. 1992/93 del Consiglio ⁽¹⁾, oppure quelli fissati dai regolamenti (CEE) n. 2078/92 ⁽²⁾, (CEE) n. 2079/92 ⁽³⁾ o (CEE) n. 2080/92 ⁽⁴⁾ del Consiglio.

4. Gli aiuti compensativi sono attribuiti per il periodo annuale che precede l'applicazione del tasso di cambio ridotto.

5. Uno Stato membro può concedere un aiuto compensativo esclusivamente mediante versamenti complementari ai beneficiari degli aiuti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2799/98. Esso non può stabilire condizioni per l'utilizzazione di tali versamenti.

6. L'importo massimo dell'aiuto è convertito con il tasso di cambio che dà diritto a tale importo.

TITOLO IV

Disposizioni generali

Articolo 11

1. La domanda di autorizzazione per la concessione dell'aiuto compensativo di cui ai titoli II e III deve essere presentata dallo Stato membro alla Commissione prima della fine del terzo mese successivo a quello della rivalutazione sensibile o della riduzione in causa. La domanda deve contenere informazioni sufficienti per consentire alla Commissione di accertare la compatibilità di cui al paragrafo 2.

2. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 3, del trattato e alle disposizioni del presente regolamento, la Commissione accerta la compatibilità delle domande di aiuto con la vigente normativa in materia di compensazioni relative alle rivalutazioni sensibili e alle riduzioni.

3. L'importo totale dell'aiuto compensativo deve essere concesso proporzionalmente alle perdite subite da ogni settore nello Stato membro interessato. Nell'ambito di un determinato settore, le modalità di erogazione dell'aiuto non possono alterare le condizioni di concorrenza in misura contraria al comune interesse.

4. Per approvare l'aiuto compensativo, la Commissione dispone di un termine di due mesi a decorrere dal ricevimento della domanda completa di cui al paragrafo 1. Se la Commissione non esprime un parere entro tale termine,

le previste misure possono essere attuate, a condizione che lo Stato membro ne abbia dato preventiva notifica alla Commissione.

5. Lo Stato membro che intenda concedere un aiuto compensativo deve adottare le necessarie misure nazionali entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della decisione della Commissione, ovvero della propria preventiva notifica di cui al paragrafo 4.

Articolo 12

1. Il pagamento ad un unico beneficiario dell'importo di una stessa rata dell'aiuto compensativo non può essere effettuato nel corso dell'esercizio finanziario durante il quale si è proceduto al pagamento di una somma corrispondente ad un'altra rata.

2. Il pagamento dell'importo della prima rata di un aiuto compensativo di cui

— al titolo II, è effettuato entro il termine di un anno dalla data della rivalutazione sensibile che dà diritto all'aiuto,

— al titolo III, è effettuato entro un periodo che inizia alla data in cui si verifica il fatto generatore e termina dopo

— diciotto mesi, nel caso dei beneficiari di un premio per i bovini,

— dodici mesi, nel caso dei beneficiari di un importo a vocazione strutturale o ambientale, e

— nove mesi, nel caso dei beneficiari degli altri aiuti diretti di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2799/98.

3. I termini menzionati all'articolo 11, paragrafi 1 e 5, nonché al paragrafo 2 del presente articolo possono essere modificati dalla Commissione su domanda degli Stati membri debitamente motivata.

4. La Commissione dispone di un termine di due mesi per approvare le misure di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2799/98, a decorrere dalla data di ricevimento di tali misure previste da uno Stato membro non partecipante. Qualora la Commissione non esprima un parere entro tale periodo, le misure in oggetto possono essere attuate a condizione che lo Stato membro ne abbia dato preventivamente notifica alla Commissione.

Articolo 13

Ogni anno lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una relazione sull'attuazione delle misure di aiuto compensativo, con indicazioni dettagliate sugli importi versati. La prima di tali relazioni dev'essere presentata entro diciotto mesi dalla decisione, ovvero dalla notifica dello Stato membro di cui all'articolo 11, paragrafo 4.

⁽¹⁾ GU L 182 del 24. 7. 1993, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 215 del 30. 7. 1992, pag. 85.

⁽³⁾ GU L 215 del 30. 7. 1992, pag. 91.

⁽⁴⁾ GU L 215 del 30. 7. 1992, pag. 96.

Articolo 14

Gli importi delle offerte presentate nell'ambito di gare organizzate in forza di atti relativi alla politica agraria comune, ad eccezione degli importi attinenti al finanziamento comunitario del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, devono essere espressi in euro.

Articolo 15

1. La percentuale di sensibilità di una rivalutazione sensibile e la riduzione del tasso di cambio sono espresse con tre decimali, arrotondando il terzo decimale. La media annua del tasso di cambio è fissata con sei cifre significative, arrotondando la sesta cifra.

2. Ai sensi del presente regolamento per cifre significative si intendono:

- tutte le cifre, nel caso di un numero il cui valore assoluto sia pari o superiore a 1,

oppure

- tutti i decimali a partire dal primo decimale diverso da zero, negli altri casi.

Gli arrotondamenti di cui al presente articolo si effettuano aumentando la cifra di cui trattasi di un'unità se la cifra seguente è superiore o uguale a 5, lasciandola immutata negli altri casi.

Articolo 16

I regolamenti (CEE) n. 1068/93 e (CE) n. 805/97 sono abrogati.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2809/98 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1998

recante modalità di applicazione, nel settore dei cereali, del regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30,

considerando che, in applicazione dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1706/98, taluni prodotti nel settore dei cereali, originari dei paesi ACP, sono importati nella Comunità in esenzione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune entro i limiti di determinati massimali annui;

considerando che occorre stabilire le modalità di applicazione di tale regime;

considerando che tali modalità sono complementari o derogatorie, a seconda dei casi, alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/98⁽³⁾, o a quelle del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/98⁽⁵⁾;

considerando che è opportuno disporre che, nell'ambito dei quantitativi stabiliti, i titoli d'importazione dei prodotti di cui trattasi vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti; che, qualora si applichi la percentuale unica di riduzione, gli operatori possono ritirare le loro domande;

considerando che è opportuno prescrivere le indicazioni che devono figurare nelle domande e nei titoli, in deroga agli articoli 8 e 21 del regolamento (CEE) n. 3719/88;

considerando che, ai fini di una gestione efficace del regime, la cauzione relativa ai titoli d'importazione, in deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95, è fissata a 25 ECU/t; che, per evitare speculazioni, è necessario che i diritti derivanti dal titolo d'importazione non siano trasferibili;

considerando che è opportuno rammentare che il rimborso parziale dei dazi all'importazione risultante dalla riduzione dei dazi applicabile a partire dal 1° gennaio 1996 è effettuato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97⁽⁷⁾, e alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/98⁽⁹⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 865/90 della Commissione, del 4 aprile 1990, recante modalità di applicazione del regime speciale di importazione di sorgo e di miglio originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1575/98⁽¹¹⁾, dev'essere abrogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le importazioni nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1706/98 sono soggette, all'occorrenza entro limiti quantitativi, alle riduzioni dei dazi doganali o alle esenzioni dagli stessi stabilite dal presente articolo ed elencate in allegato, dietro presentazione di un titolo d'importazione rilasciato alle condizioni previste dal presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 215 dell'1. 8. 1998, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 149 del 20. 5. 1998, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU L 56 del 26. 2. 1998, pag. 12.

⁽⁶⁾ GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 212 del 30. 7. 1998, pag. 18.

⁽¹⁰⁾ GU L 90 del 5. 4. 1990, pag. 16.

⁽¹¹⁾ GU L 206 del 23. 7. 1998, pag. 13.

2. Tali prodotti beneficiano delle suddette riduzioni o esenzioni dietro presentazione, all'atto dell'immissione in libera pratica, del certificato EUR 1 rilasciato dalle autorità competenti del paese esportatore conformemente alle disposizioni del protocollo n. 1 dell'accordo ACP-CE.

Articolo 2

1. Le domande di titoli d'importazione sono presentate alle autorità competenti di qualsiasi Stato membro il secondo lunedì di ciascun mese, entro le ore 13 (ora di Bruxelles).

Per i prodotti soggetti a limiti quantitativi, le domande di titoli non possono riguardare un quantitativo superiore a quello disponibile per l'importazione del prodotto in causa durante l'anno civile di cui trattasi. Le domande che superano tale quantitativo non possono essere accettate.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per telex o telefax, le domande di titoli d'importazione entro le ore 18 (ora di Bruxelles) del giorno della presentazione delle domande stesse.

Questa informazione dev'essere comunicata separatamente da quelle relative alle altre domande di titoli d'importazione per i cereali.

3. Se le domande di titoli d'importazione superano il quantitativo previsto in allegato per il prodotto in questione, la Commissione fissa un coefficiente unico di riduzione applicabile a ciascuna domanda entro il terzo giorno lavorativo successivo alla presentazione delle domande.

La domanda di titolo può essere ritirata entro il giorno lavorativo successivo alla data di fissazione del coefficiente di riduzione.

4. I titoli sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo alla presentazione della domanda.

5. In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3719/88, la durata di validità del titolo è calcolata a decorrere dal giorno del suo effettivo rilascio.

Articolo 3

In deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i diritti che derivano dal titolo d'importazione non sono trasferibili.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1998.

Articolo 4

La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano:

- a) nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine del prodotto;
- b) nella casella 20, una delle seguenti diciture:
 - Regolamento (CE) n° 2809/98
 - Forordning (EF) nr. 2809/98
 - Verordnung (EG) Nr. 2809/98
 - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2809/98
 - Regulation (EC) No 2809/98
 - Règlement (CE) n° 2809/98
 - Regolamento (CE) n. 2809/98
 - Verordening (EG) nr. 2809/98
 - Regulamento (CE) n.º 2809/98
 - Asetus (EY) N:o 2809/98
 - Förordning (EG) nr 2809/98.

Il titolo obbliga ad importare da tale paese.

Il titolo d'importazione reca inoltre, nella casella 24, l'aliquota di riduzione del dazio all'importazione applicabile oppure, ove del caso, l'importo della riduzione applicabile al dazio all'importazione.

Articolo 5

In deroga all'articolo 10, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1162/95, la cauzione relativa ai titoli d'importazione di cui al presente regolamento è fissata a 25 ECU/t.

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 865/90 è abrogato.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Quantitativo annuo (t)	Aliquota di riduzione applicabile al dazio all'importazione (%)	Importo della riduzione applicabile al dazio all'importazione (ecu/t)
	0709 90 60 0712 90 19 1005 10 90 1005 90 00	} granturco dolce granturco destinato alla semina alro	illimitato	—	1,81
09.3904	1007 00	sorgo da granella	100 000	60	—
09.3905	1008 20 00	miglio	60 000	esente da dazi	—
	1101 00 1102 10 00 1103 11 1103 21 00	farine di frumento (grano) o di frumento segalato farina di segala semole e semolini di frumento (grano) agglomerati in forma di pellets di frumento (grano)	illimitato	16	—
09.4098	1001 10 00	frumento (grano) duro	15 000	50	—
09.4098	1001 90 91	frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina			
09.4098	1001 90 99	altri			
09.4098	1002 00 00	segala			
09.4098	1003 00	orzo			
09.4098	1004 00 00	avena			
09.4098	1008	grano saraceno, scagliola, triticale; altri cereali			

Per i prodotti di cui ai codici NC 1001, 1002, 1003, 1005 e 1007, la riduzione si applica al dazio all'importazione risultante dall'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96.

REGOLAMENTO (CE) N. 2810/98 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1998

recante misure transitorie relative ai tassi di conversione agricoli fissati anticipatamente prima del 1° gennaio 1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che il regolamento (CE) n. 2799/98 abroga il regolamento (CEE) n. 3813/92⁽²⁾ del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽³⁾, che all'articolo 6, paragrafo 2 bis, prevede la possibilità di fissare anticipatamente il tasso di conversione agricolo;

considerando che la possibilità di fissare anticipatamente il tasso di conversione agricolo termina il 31 dicembre 1998; che tuttavia la durata di validità della fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo è la stessa di quella della fissazione anticipata dell'importo di cui trattasi o di quella dell'assegnazione dell'offerta;

considerando che è opportuno specificare che il tasso di conversione agricolo fissato anticipatamente nel corso dell'ultimo periodo di riferimento del 1998 è uguale a quello che risulta dalle quotazioni del tasso rappresentativo dello stesso periodo;

considerando che il tasso di conversione degli Stati membri partecipanti e il tasso di cambio degli Stati membri non partecipanti può differire dal tasso di conversione agricolo prefissato; che una differenza eccessiva può causare distorsioni di concorrenza; che occorre pertanto adattare il tasso di conversione agricolo prefissato se differisce di oltre il 4 % dal tasso di conversione o dal tasso di cambio di cui sopra che sarebbe stato applicato se non ci fosse stata la fissazione anticipata;

considerando che la validità del titolo non è limitata al territorio di un unico Stato membro; che occorre pertanto prevedere misure atte a impedire operazioni speculative;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

1. Qualora il valore assoluto del divario esistente tra il tasso di conversione agricolo fissato in anticipo per una moneta, se del caso adeguato conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1068/93, e il tasso di conversione o il tasso di cambio in vigore al momento in cui interviene il fatto generatore di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, superi quattro punti, il tasso di conversione agricolo fissato anticipatamente viene adattato in modo da avvicinarlo al tasso in vigore fino a raggiungere un divario di quattro punti con questo tasso.

Il tasso di conversione agricolo fissato anticipatamente nel corso dell'ultimo periodo di riferimento del 1998 è uguale a quello che risulta dalle quotazioni del tasso rappresentativo dello stesso periodo.

2. Durante il periodo di validità della fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo, per poter beneficiare del tasso prefissato, il titolo deve essere utilizzato nello Stato membro che il richiedente indica al momento in cui presenta la domanda di fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo.

Qualora il titolo sia utilizzato in uno Stato membro diverso da quello indicato dal richiedente nel titolo, si applica il seguente tasso:

- il tasso più basso applicato nello Stato membro di utilizzazione del titolo nel periodo compreso tra la data della fissazione anticipata del tasso e la data di utilizzazione del titolo, ridotto del 5 % se si tratta di un importo da versare all'operatore;
- il tasso più elevato applicato nello Stato membro di utilizzazione del titolo nel periodo compreso tra la data della fissazione anticipata del tasso e la data di utilizzazione del titolo, maggiorato del 5 %, se si tratta di un importo che l'operatore deve versare.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999.

⁽¹⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2811/98 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1998
che stabilisce l'importo dell'aiuto definitivo per le arance, per la campagna
1997/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi ⁽¹⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1169/97 della Commissione, del 26 giugno 1997, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1145/98 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,
considerando che l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2202/96 stabilisce un limite di trasformazione per le arance di 1 189 000 t; che, ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo, per ciascuna campagna di commercializzazione il superamento dei limiti di trasformazione è valutato in base alla media dei quantitativi trasformati con il beneficio dell'aiuto nel corso delle ultime tre campagne, compresa la campagna in corso; che, ai sensi del paragrafo 3 del medesimo articolo, qualora si constati un superamento, l'aiuto fissato per la campagna in corso nell'allegato dello stesso regolamento è diminuito dell'1 % per fascia di superamento di 11 890 t;
considerando che, in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1169/97, gli Stati membri hanno comunicato i quantitativi di arance consegnati alla trasformazione per la campagna 1997/98

nell'ambito del regolamento (CE) n. 2202/96; che, in base a questi dati e ai quantitativi trasformati con beneficio dell'aiuto nel corso delle campagne 1995/96 e 1996/97, si è constatato un superamento del limite di trasformazione di 501 294 t; che occorre pertanto diminuire del 42 % gli importi dell'aiuto per le arance che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2202/96 per la campagna 1997/98;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1997/98 gli importi dell'aiuto per le arance che figurano in ciascuna tabella dell'allegato del regolamento (CE) n. 2202/96 sono ridotti del 42 %.

Il versamento di questo aiuto tiene conto dell'anticipo dell'aiuto già versato conformemente all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1169/97.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 169 del 27. 6. 1997, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 159 del 3. 6. 1998, pag. 29.

REGOLAMENTO (CE) N. 2812/98 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 2304/98 recante deroga e modifica al regolamento (CEE) n. 2456/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, per quanto riguarda il pubblico intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CE) n. 2304/98 della Commissione⁽³⁾ ha previsto alcune deroghe alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione⁽⁴⁾ per le gare aperte per il periodo che si conclude a fine 1998; che occorre mantenere temporaneamente le deroghe suddette per le gare dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 1999;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1998.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2304/98 è modificato come segue:

All'articolo 3, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«L'articolo 1 si applica alla seconda gara di ottobre e alle gare aperte nei mesi di novembre e dicembre 1998 nonché nel corso del primo trimestre 1999.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 288 del 27. 10. 1998, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.

REGOLAMENTO (CE) N. 2813/98 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1998
recante modalità d'applicazione relative alle misure transitorie per l'introduzione
dell'euro nella politica agricola comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

TITOLO I

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

Compensazioni relative a rivalutazioni sensibili

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 2800/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, relativo alle misure transitorie per l'introduzione dell'euro nella politica agricola comune⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

1. Nel presente titolo sono definite le modalità applicabili per la concessione di un aiuto compensativo di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2800/98.

2. Gli importi massimi dell'aiuto compensativo sono determinati conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2799/98.

considerando che il regolamento (CE) n. 2800/98 ha stabilito che gli Stati membri possono concedere una compensazione agli agricoltori che hanno subito le conseguenze di una rivalutazione sensibile; che una parte di questa compensazione riguarda specificamente alcune riduzioni effettive degli aiuti diretti; che il suddetto regolamento ha precisato determinate condizioni relative alla concessione e allo scaglionamento della compensazione e indicato il metodo per determinare l'importo massimo che uno Stato membro può erogare; che la compensazione in causa è finanziata totalmente o in parte dal bilancio della Comunità;

Articolo 2

L'importo massimo dell'aiuto è convertito, per quanto riguarda gli Stati membri partecipanti, in unità monetarie nazionali con i tassi di conversione ai quali sono irrevocabilmente vincolate, adottati dal Consiglio conformemente all'articolo 109 L, paragrafo 4, prima frase, del trattato e, per quanto riguarda gli Stati membri non partecipanti, in moneta nazionale con il tasso di cambio del 1° gennaio 1999.

considerando che occorre definire il fatto generatore del tasso di conversione utilizzato per convertire gli importi espressi in euro; che, per agevolare la gestione finanziaria, è opportuno evitare il pagamento, nel corso di uno stesso esercizio finanziario, di varie rate annuali dell'aiuto compensativo; che, per tener conto degli impegni internazionali della Comunità europea e per garantire una gestione trasparente, occorre stabilire le procedure cui devono attenersi gli Stati membri che intendono concedere una compensazione;

Articolo 3

Le disposizioni relative alla concessione dell'aiuto compensativo, stabilite all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione⁽³⁾ e agli articoli 8 e 9 dello stesso regolamento sono applicabili agli aiuti compensativi del presente titolo.

considerando che per realizzare il suo obiettivo, la compensazione deve essere concessa direttamente ai beneficiari, di norma gli agricoltori, entro un certo termine e per importi che non superino le perdite di reddito subite; che tuttavia, in particolare per evitare le complicazioni amministrative inerenti alla concessione di importi di lieve entità ai beneficiari, si possono utilizzare in alcuni casi modalità di concessione semplificate;

TITOLO II

Compensazioni relative a riduzioni dei tassi applicati agli aiuti diretti

Articolo 4

1. Nel presente titolo sono definite le modalità applicabili per la concessione di un aiuto compensativo di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2800/98.

2. Gli importi massimi dell'aiuto compensativo sono determinati conformemente all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

⁽¹⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ Vedi pagina 36 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 5

L'importo massimo dell'aiuto è convertito, per quanto riguarda gli Stati membri partecipanti, in unità monetarie nazionali con i tassi di conversione ai quali sono irrevocabilmente vincolate, adottati dal Consiglio conformemente all'articolo 109 L, paragrafo 4, prima frase, del trattato e, per quanto riguarda gli Stati membri non partecipanti, in moneta nazionale con il tasso di cambio in vigore alla data del fatto generatore.

Articolo 6

L'importo massimo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, che risulta da una riduzione del tasso di conversione agricolo congelato sino al 1° gennaio 1999, è aumentato in proporzione inversa al rapporto esistente tra il tasso di cui all'articolo 5 e il tasso di conversione agricolo di cui sopra.

Articolo 7

Le disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafi 2, 3, 4 e 5 del regolamento (CE) n. 2808/98 sono applicabili agli aiuti compensativi del presente titolo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1998.

TITOLO III

Disposizioni generali e transitorie*Articolo 8*

Le disposizioni generali previste dagli articoli 11, 12, 13 e 15 del regolamento (CE) n. 2808/98 si applicano agli aiuti compensativi di cui ai titoli I e II del presente regolamento.

Articolo 9

In deroga all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2808/98, il tasso di cambio da utilizzare per le operazioni per le quali la data del fatto generatore cade nel periodo compreso tra il 1° e il 4 gennaio 1999 è quello applicabile il 4 gennaio 1999.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2814/98 DELLA COMMISSIONE**del 22 dicembre 1998****recante modifica del regolamento (CEE) n. 1164/89 della Commissione relativo alle modalità d'applicazione concernenti l'aiuto per il lino tessile e la canapa**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 619/71 del Consiglio, del 22 marzo 1971, che fissa le norme generali per la concessione dell'aiuto per il lino e la canapa⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1420/98⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che, per migliorare la gestione e il controllo del regime di aiuto ed evitare il rischio che per le medesime superfici il pagamento venga effettuato due volte, è necessario rendere applicabili, nel quadro di detto regime, alcune disposizioni del sistema integrato di gestione e di controllo previsto al regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 820/97⁽⁶⁾; che le modalità di presentazione delle dichiarazioni relative alle superfici di semina vanno armonizzate con quelle fissate nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo; che occorre pertanto applicare alle dichiarazioni relative alle superfici di semina le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1678/98⁽⁸⁾;

considerando che, in alcuni casi, una parte delle informazioni e degli allegati previsti nelle dichiarazioni relative alle superfici di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1164/89 della Commissione⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2021/98⁽¹⁰⁾, non può essere inserita nelle dichiarazioni di superficie nell'ambito del sistema integrato; che tali informazioni e allegati devono pertanto essere forniti in una dichiarazione di coltivazione specifica per il regime di aiuto al lino tessile e alla canapa;

considerando che l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3887/92 stabilisce le sanzioni da applicare in caso di ritardo nella presentazione delle dichiarazioni relative alle superfici nell'ambito del sistema integrato; che è necessario armonizzare nel medesimo senso le sanzioni da applicare in caso di ritardo nella presentazione delle dichiarazioni di coltivazione e/o delle domande di aiuto di cui, rispettivamente, agli articoli 5 e 8 del regolamento (CEE) n. 1164/89; che occorre altresì armonizzare con le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3887/92 le sanzioni da applicare qualora sia riscontrato un divario tra le superfici effettivamente determinate all'atto di un controllo e quelle indicate nella dichiarazione di coltivazione o nella domanda di aiuto; che, per una questione di chiarezza, è opportuno segnalare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1164/89 che possono incidere sulla superficie sulla base della quale è calcolato l'importo dell'aiuto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 619/71 prevede, ai fini della concessione dell'aiuto per la canapa, la conclusione di un contratto tra il produttore e il primo trasformatore, salvo in taluni casi particolari, l'esistenza di un impegno di trasformazione e il riconoscimento dei primi trasformatori; che occorre di conseguenza precisare le modalità concernenti detto impegno nonché definire le condizioni di concessione dei riconoscimenti; che si devono stabilire le modalità di controllo dell'esecuzione dei contratti e del rispetto degli impegni di trasformazione e delle condizioni di riconoscimento e che si devono prevedere procedure da attuare nel caso sia necessaria una collaborazione tra gli Stati membri; che, qualora non siano più rispettate le condizioni del riconoscimento o vengano constatate irregolarità, è necessario procedere alla revoca del riconoscimento; che le disposizioni pertinenti sono fissate agli articoli 5 bis e 5 ter del regolamento (CEE) n. 1164/89 per quanto riguarda il lino; che occorre pertanto applicare, *mutatis mutandis*, le medesime disposizioni alla canapa; che si devono tuttavia rafforzare i controlli per quanto riguarda il rispetto degli impegni di trasformazione e delle condizioni di riconoscimento nelle prime due campagne di applicazione allo scopo di assicurare un corretto funzionamento del regime;

considerando che, per evitare eventuali abusi, occorre altresì prevedere che, qualora sia constatato che il lino o la canapa non vengano trasformati a fini commerciali, si possa procedere alla revoca del riconoscimento; che è necessario precisare la nozione di trasformazione del prodotto;

⁽¹⁾ GU L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU L 72 del 26. 3. 1971, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU L 190 del 4. 7. 1998, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU L 355 del 5. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 117 del 7. 5. 1997, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 391 del 31. 12. 1992, pag. 36.

⁽⁸⁾ GU L 212 del 30. 7. 1998, pag. 23.

⁽⁹⁾ GU L 121 del 29. 4. 1989, pag. 4.

⁽¹⁰⁾ GU L 261 del 24. 9. 1998, pag. 8.

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 619/71 prevede il limite massimo del tenore medio di tetraidrocannabinolo (THC) ai fini della determinazione delle sementi di varietà ammissibili; che, per rafforzare le misure intese a garantire che le superfici che beneficiano dell'aiuto alla produzione non possano essere utilizzate per colture illecite, è necessario procedere a un rilevamento del tenore di THC su una percentuale sufficientemente ampia delle superfici coltivate; che è opportuno che gli Stati membri trasmettano alla Commissione una relazione su tali rilevamenti una volta per campagna;

considerando che il metodo da seguire per la determinazione del tenore di THC nella canapa è descritto nell'allegato C del regolamento (CEE) n. 1164/89; che sono stati messi a punto metodi più moderni; che, in attesa di una modifica del suddetto allegato, è opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di impiegare i metodi di cui sopra, purché offrano garanzie equivalenti;

considerando che, al fine di evitare possibili abusi, è necessario che gli Stati membri stabiliscano la dose minima di sementi compatibile con le buone pratiche della coltivazione della canapa; che, allo scopo di rafforzare il controllo sul rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CEE) n. 619/71, occorre altresì prevedere che in generale nessun documento possa sostituire le etichette ufficiali, stabilite a norma della direttiva 69/208/CEE⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE⁽²⁾, per le sementi di canapa utilizzate;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 619/71 prevede un regime di controllo amministrativo che comporta, se lo Stato membro lo considera idoneo, un sistema di autorizzazione preventiva della semina delle superfici che beneficiano dell'aiuto alla produzione di canapa; che è necessario stabilire che gli Stati membri informino la Commissione del regime attuato;

considerando che, in assenza di un contratto tra il produttore e il primo trasformatore, è necessario predisporre i mezzi opportuni per assicurare che la paglia di canapa sia effettivamente trasformata, senza per questo ritardare il pagamento dell'aiuto al produttore; che occorre prevedere la costituzione di una cauzione da parte del produttore che si impegna a trasformare o a far trasformare per suo conto la paglia di canapa;

considerando che, per agevolare la gestione, occorre fissare una scadenza per il deposito della cauzione; che deve intercorrere un lasso di tempo ragionevole tra la scadenza per il deposito della cauzione e la scadenza per il pagamento dell'aiuto;

⁽¹⁾ GU L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 304 del 22. 11. 1996, pag. 10.

considerando che il regolamento (CE) n. 1614/98 della Commissione, del 24 luglio 1998, recante misure transitorie relative al regime di aiuto per la canapa per la campagna di commercializzazione 1998/99⁽³⁾, stabilisce che le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, primo e secondo comma, del regolamento (CEE) n. 619/71 non si applicano al regime di aiuto per la canapa per la campagna 1998/99;

considerando che il comitato di gestione per il lino e per la canapa non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1164/89 è modificato come segue.

- 1) L'articolo 2 è modificato come segue:
 - a) al secondo comma i termini «la dichiarazione delle superfici di semina» sono sostituiti dai termini «la dichiarazione di coltivazione»;
 - b) il quarto comma è soppresso.
- 2) L'articolo 3 è modificato come segue:
 - a) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per controllare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 619/71, la dichiarazione di coltivazione della canapa prevista all'articolo 5, paragrafo 1, è corredata delle etichette ufficiali stabilite a norma della direttiva 69/208/CEE^(*), in particolare dell'articolo 10, o delle disposizioni adottate sulla base di quest'ultima, per le sementi utilizzate.

Lo Stato membro può stabilire che, nel caso in cui la medesima etichetta riguardi sementi utilizzate nell'ambito di diverse dichiarazioni di coltivazione, l'etichetta accompagni una delle dichiarazioni e rechi riferimenti alle altre. Queste ultime sono corredate di una copia certificata conforme dell'etichetta stessa. Tutte le dichiarazioni interessate sono accompagnate da una descrizione del caso in esame.

^(*) GU L 169 del 10.7.1969, pag. 3.»

- b) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
 - «3. Le autorità competenti dello Stato membro devono procedere al rilevamento del tenore

⁽³⁾ GU L 209 del 25. 7. 1998, pag. 27.

medio di tetraidrocannabinolo (THC) della varietà coltivata su una particella selezionata che figura in una dichiarazione di coltivazione e per almeno il 5 % delle dichiarazioni di coltivazione di cui all'articolo 5, tenendo conto della ripartizione geografica delle superfici in questione.

Il rilevamento del tenore di THC di cui all'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 619/71 nonché al primo comma del presente paragrafo e il prelievo dei campioni necessari per tale rilevamento sono effettuati secondo il metodo descritto all'allegato C. Tuttavia, per le superfici su cui verrà eseguito il raccolto nella campagna di commercializzazione 1999/2000, gli Stati membri possono impiegare un metodo diverso, purché la Commissione ne sia preventivamente informata e il metodo offra garanzie almeno equivalenti, in particolare per quanto riguarda la precisione e la ripetibilità. In caso di dubbio fanno fede i risultati ottenuti con il metodo descritto all'allegato C.

Qualora in una particella sia rilevato un tenore medio di THC superiore al limite previsto all'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 619/71, nell'azienda interessata dalla dichiarazione di coltivazione viene effettuato un controllo approfondito e sul posto di tutte le condizioni che danno diritto all'aiuto.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, anteriormente al 1° febbraio della campagna, una relazione sui rilevamenti di THC effettuati. Tale relazione riporta in particolare per ciascuna varietà:

- il numero di test effettuati;
- i risultati ottenuti per livelli di THC, disposti secondo una graduazione dello 0,1 %;
- le misure adottate a livello nazionale.»;

c) al paragrafo 4 è aggiunto il secondo comma seguente:

«Gli Stati membri stabiliscono la dose minima di sementi compatibile con le buone pratiche di coltivazione e ne informano la Commissione.»

3) L'articolo 4 è così modificato:

a) il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

«b) che formano oggetto di una dichiarazione delle superfici di semina e di una dichiarazione di coltivazione secondo quanto disposto agli articoli 4 bis e 5.»;

b) il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:

«c) che formano oggetto di un contratto e/o di un impegno di trasformazione secondo quanto disposto all'articolo 3, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 619/71.»

4) È aggiunto il seguente articolo 4 bis:

«Articolo 4 bis

1. I produttori di lino tessile e/o di canapa presentano ogni anno, entro la scadenza fissata dallo Stato membro, una dichiarazione delle superfici di lino tessile e di canapa servendosi dell'apposito modulo per la domanda di aiuto "superfici" previsto dal regolamento (CEE) n. 3508/92 (*) nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo.

Tuttavia, i produttori ai sensi dell'articolo 3 bis, lettera b), del regolamento (CEE) n. 619/71 non presentano la dichiarazione di superficie di cui al comma precedente.

Lo Stato membro ha la facoltà di fissare una scadenza specifica per apportare modifiche alle dichiarazioni relative alle superfici del lino tessile e della canapa; tale data non può essere successiva al 15 giugno.

2. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 bis, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 del regolamento (CEE) n. 3887/92 (**) si applicano alle dichiarazioni relative alle superfici di cui al paragrafo 1.

La riduzione dell'aiuto di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3887/92 e la determinazione della superficie da considerare per il calcolo dell'importo dell'aiuto a norma dell'articolo 9 del regolamento citato sono effettuate tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 12 del presente regolamento.

(*) GU L 355 del 5. 12. 1992, pag. 1.

(**) GU L 391 del 31. 12. 1992, pag. 36».

5) L'articolo 5 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, primo comma, i termini «dichiarazione della superficie di semina» sono sostituiti da «dichiarazione di coltivazione»;

b) al paragrafo 1, il secondo comma è soppresso;

c) è aggiunto il paragrafo 1 bis seguente:

«1 bis. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5 bis, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 e all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3887/92 si applicano, mutatis mutandis, alle dichiarazioni di coltivazione di cui al paragrafo 1.

La riduzione dell'aiuto di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3887/92 e la determinazione della superficie da considerare per il calcolo dell'importo dell'aiuto a norma dell'articolo 9 del regolamento citato sono effettuate tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 12 del presente regolamento.»;

d) al paragrafo 3, primo comma:

— il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:

«— il cognome, il nome e l'indirizzo del dichiarante, nonché la sua identificazione nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo;»

— al secondo trattino i termini «la varietà coltivata» sono sostituiti da «la o le varietà coltivate»;

— il testo del terzo trattino è sostituito dal seguente:

«— qualora siano coltivate più varietà, un'indicazione dell'ubicazione delle superfici interessate»;

— al sesto trattino sono soppressi i termini «il riferimento catastale».

e) al paragrafo 3 è aggiunto il terzo comma seguente:

«Qualora il dichiarante sia un produttore ai sensi dell'articolo 3 bis, lettera b), del regolamento (CEE) n. 619/71, una copia della dichiarazione relativa alle superfici presentata dal proprietario o dall'imprenditore agricolo a norma dell'articolo 4 bis va allegata alla dichiarazione. Lo Stato membro ha tuttavia facoltà di stabilire che tale copia possa essere sostituita dall'indicazione del numero d'identificazione del proprietario o dell'imprenditore agricolo nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo.»

6) L'articolo 5 bis è così modificato:

a) al paragrafo 1, lettera b), sono soppressi i termini «tali prodotti devono essere il risultato del processo di separazione della fibra e delle parti legnose dello stelo; qualora, per ottenere detto risultato, lo stelo venga sottoposto ad un processo che rende necessario un trattamento supplementare, il suddetto processo non è considerato trasformazione ai fini del presente regolamento;»

b) è aggiunto il paragrafo 3 bis seguente:

«3 bis. Per essere considerati come ottenuti da operazioni di trasformazione della paglia di lino e di canapa ai fini del presente regolamento, i prodotti interessati devono soddisfare i criteri seguenti:

— essere di qualità sana, leale e mercantile;

— essere il risultato di un processo di separazione, almeno parziale, della fibra e delle parti legnose dello stelo; qualora lo stelo venga sottoposto ad un trattamento supplementare per ottenere una separazione ulteriore della fibra e delle parti legnose dello stesso, soltanto l'ultima delle operazioni descritte è considerata trasformazione ai fini del presente regolamento.

Per la canapa, tuttavia, l'ottenimento diretto di un prodotto di natura diversa dalla paglia mediante processi differenti dalla separazione della fibra e delle parti legnose dello stelo può essere considerato trasformazione ai fini del presente regolamento se il trasformatore è in grado di provare, con soddisfazione dello Stato membro, che il suddetto prodotto è di qualità sana, leale e mercantile e che è oggetto di utilizzazione commerciale o industriale;»

c) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La procedura di riconoscimento di cui ai paragrafi 1 e 2 si applica, mutatis mutandis:

a) ai trasformatori della paglia di canapa;

b) ai produttori ai sensi dell'articolo 3 bis, lettera a) o b), del regolamento (CEE) n. 619/71 che si impegnano a trasformare essi stessi la paglia di lino o di canapa;

c) ai primi trasformatori che trasformano la paglia di lino per conto di un produttore in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) o d), del regolamento (CEE) n. 619/71;

d) ai primi trasformatori che trasformano la paglia di canapa per conto di un produttore in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 619/71;»

d) al paragrafo 4, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:

«c) una stima delle perdite dovute alla trasformazione;».

7) L'articolo 5 ter è così modificato:

a) il primo comma è modificato come segue:

— i termini «Nel caso previsto all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma» sono sostituiti da «Nei casi previsti all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma e all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma»;

— i termini «o di canapa» sono aggiunti dopo «le paglie di lino»;

- b) il comma seguente è aggiunto dopo il quarto comma:

«Nei casi previsti all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento, l'impegno di trasformazione deve essere redatto dal produttore, che si impegna esplicitamente a trasformare o a far trasformare per suo conto la paglia di canapa proveniente dalle superfici per le quali chiede l'aiuto.»

- 8) L'articolo 6 è modificato come segue:

- a) il paragrafo 1 è soppresso;
- b) al paragrafo 1 bis, dopo il primo comma è aggiunto il comma seguente:
- «Tuttavia, nelle campagne 1999/2000 e 2000/2001 tutti i primi trasformatori della paglia di canapa riconosciuti sono controllati almeno una volta per ogni campagna.»
- c) al paragrafo 1 ter, primo e terzo comma i termini «e di canapa» sono aggiunti dopo «delle paglie di lino»;
- d) al paragrafo 2 è aggiunto il secondo comma seguente:

«Per quanto riguarda la canapa, lo Stato membro informa la Commissione del regime di controllo amministrativo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 619/71 e, ove necessario, del sistema di autorizzazione preventiva della semina delle superfici che beneficiano dell'aiuto alla produzione.»

- 9) L'articolo 7 è modificato come segue:

- a) il paragrafo 1 è soppresso;
- b) al paragrafo 2, il comma seguente è aggiunto dopo il terzo comma:

«Se lo Stato membro constata nel corso di un controllo

- che una parte significativa della paglia di lino o di canapa non è stata trasformata entro il termine massimo di dodici mesi dalla fine della campagna o
- che una parte significativa dei prodotti trasformati non è conforme ai requisiti di qualità sana, leale e mercantile,

il riconoscimento è revocato a decorrere dall'inizio della prima campagna successiva alla data del controllo di cui trattasi. Il primo trasformatore o il produttore il cui riconoscimento è stato revocato non può ottenere un nuovo riconoscimento anteriormente all'inizio della seconda campagna successiva alla data del controllo suddetto.»

- 10) L'articolo 8 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, il secondo comma è soppresso;
- b) è aggiunto il paragrafo 1 bis seguente:

«1 bis. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5 bis, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 e all'articolo 18, paragrafo 1, e di cui all'articolo 6, paragrafo 1, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafi 4, 5, 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 3887/92 si applicano, mutatis mutandis, alle domande di aiuto di cui al paragrafo 1.

L'insieme dei controlli di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3887/92 è effettuato su almeno il 5% delle domande di cui sopra.

La riduzione dell'aiuto di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3887/92 e la determinazione della superficie da considerare per il calcolo dell'importo dell'aiuto a norma dell'articolo 9 del regolamento citato sono effettuate tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 12 del presente regolamento. Ai fini dell'accertamento della superficie specificata all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3887/92 non si tiene conto della distinzione tra la parte del lino macerato non sgranato e la parte del lino diverso dal lino macerato non sgranato.»

- c) il paragrafo 2 è modificato come segue:
- al secondo trattino i termini «il riferimento catastale di dette superfici» sono sostituiti da «la loro identificazione nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo»;
 - il testo del quarto trattino è sostituito dal seguente:
 - «— la data di allontanamento della paglia dal campo;»
 - il testo del quinto trattino è sostituito dal seguente:
 - «— il quantitativo di paglia raccolto/allontanato dal campo;»
 - il testo del sesto trattino è sostituito dal seguente:
 - «— il luogo di magazzinaggio del prodotto di cui trattasi, se necessario considerato separatamente per i semi di lino e per quelli di canapa, o, qualora il prodotto sia stato venduto e consegnato, il cognome, il nome e l'indirizzo dell'acquirente.»
- d) al paragrafo 3, primo comma i termini «paragrafo 2» sono sostituiti da «paragrafi 1 e 2»;
- e) al paragrafo 3, secondo comma, i termini «dopo la data del 30 novembre, fissata al paragrafo 1» sono sostituiti da «dopo le date del 30 novembre per il lino e del 31 dicembre per la canapa, fissate al paragrafo 1»;

- f) il paragrafo 4 è soppresso;
- g) il paragrafo 5 è modificato come segue:
 - i termini «dal controllo previsto all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 619/71» sono sostituiti da «dal controllo previsto all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3887/92»;
 - la lettera a) è soppressa.

11) Il testo dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

1. L'importo dell'aiuto è calcolato sulla base della più piccola delle superfici seguenti:

- la superficie indicata nella dichiarazione relativa alle superfici di cui all'articolo 4 bis, ove necessario diminuita in applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3887/92;
- la superficie di levata indicata nella dichiarazione di coltivazione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, ove necessario diminuita in applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3887/92;
- la superficie indicata nella domanda di aiuto di cui all'articolo 8, paragrafo 2, ove necessario diminuita in applicazione dell'articolo 4 del presente regolamento e dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3887/92.

Sull'importo dell'aiuto possono tuttavia incidere, se del caso, le riduzioni previste dalle seguenti disposizioni:

- l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3887/92 per quanto riguarda il ritardo nella presentazione delle dichiarazioni relative alle superfici;
- l'articolo 5, paragrafo 1 bis, per quanto riguarda il ritardo nella presentazione delle dichiarazioni di coltivazione;
- l'articolo 8, paragrafo 1 bis, per quanto riguarda il ritardo nella presentazione della domanda di aiuto.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1998.

In caso di riduzione delle superfici coltivate a lino che beneficiano dell'aiuto, la diminuzione riguarda in primo luogo le superfici coltivate a lino diverso dal lino macerato non sgranato.

2. In caso di falsa dichiarazione fatta deliberatamente, il dichiarante in causa è escluso dal beneficio del regime di aiuto al lino tessile e alla canapa per la campagna successiva per una superficie pari a quella per la quale la dichiarazione è stata respinta.

3. Dopo aver eseguito tutti i controlli previsti, lo Stato membro versa l'importo dell'aiuto per il lino e la canapa anteriormente al 16 ottobre successivo alla fine della campagna.

Tuttavia, nei casi in cui si applichi l'articolo 12 bis, paragrafo 4, tale scadenza riguarda esclusivamente un quarto dell'aiuto da versare al produttore che ha stipulato un contratto di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 619/71.»

12) L'articolo 12 bis è modificato come segue:

- a) all'inizio del paragrafo 1 sono aggiunti i termini «Entro l'ultimo giorno della campagna»;
- b) all'inizio del paragrafo 2 sono aggiunti i termini «Entro l'ultimo giorno della campagna»;
- c) è aggiunto il seguente paragrafo 6:

«6. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5 si applicano, mutatis mutandis, alla paglia di canapa.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1999/2000 e per le superfici su cui verrà eseguito il raccolto nella campagna suddetta.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2815/98 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1998
relativo alle norme commerciali dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966⁽¹⁾, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1638/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 35 bis,

considerando che, a motivo degli usi agricoli o delle pratiche locali di estrazione o di taglio, gli oli di oliva vergini commestibili direttamente commercializzabili possono presentare qualità e gusti notevolmente diversi a seconda della loro origine geografica; che ne possono risultare, all'interno di una stessa categoria ai sensi dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, differenze di prezzo tali da perturbare il mercato; che per le altre categorie di oli d'oliva commestibili non esistono differenze sostanziali dovute all'origine; che per tali categorie l'indicazione della designazione dell'origine sugli imballaggi destinati ai consumatori potrebbe far cedere agli stessi che esistano differenze qualitative; che è di conseguenza necessario, per evitare rischi di distorsione del mercato degli oli d'oliva commestibili, stabilire a livello comunitario norme di commercializzazione che prevedono una designazione dell'origine limitata all'olio «extra vergine» di oliva e all'olio di oliva «vergine» rispondenti a determinati requisiti;

considerando che le norme di commercializzazione in materia di origine dovranno tener conto dei risultati dei negoziati in corso concernenti l'armonizzazione delle norme sull'origine non preferenziale, che verranno applicate negli scambi con i paesi terzi; che un regime di designazione obbligatoria dell'origine necessita di un sistema che consenta di rintracciare e controllare tutti i quantitativi di oli d'oliva in circolazione; che nell'ambito dei lavori relativi alla strategia per la qualità dell'olio d'oliva, che devono concludersi entro il 31 ottobre 2001, verrà elaborato un siffatto sistema atto a rintracciare i movimenti e verrà esaminata la classificazione degli oli ai quali tale sistema si applicherebbe; che occorre pertanto prevedere un regime facoltativo e provvisorio di designazione dell'origine nella Comunità europea;

considerando che per gli oli di oliva importati è necessario rispettare le disposizioni applicabili in materia di origine non preferenziale di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97⁽⁴⁾;

considerando che la designazione di un'origine regionale può formare oggetto di una denominazione d'origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/97 della Commissione⁽⁶⁾; che, per evitare d'ingenerare confusione nei consumatori e quindi di perturbare il mercato, è necessario riservare alle DOP e alle IGP le designazioni d'origine a livello regionale;

considerando che, qualora l'origine dell'olio d'oliva vergine si riferisca alla Comunità europea o a una zona geografica comprendente un intero Stato membro, non esiste di fatto confusione con le DOP o le IGP; che le pratiche e le tecniche di estrazione, in particolare nel settore della produzione dell'olio d'oliva, indicano sulla qualità e sul gusto degli oli vergini; che i trasferimenti di olive da un paese all'altro sono molto ridotti, segnatamente in quanto sono causa di perdite notevoli della qualità degli oli ottenuti; che occorre pertanto considerare l'estrazione dell'olio come l'elemento conferente l'origine, anche in considerazione delle difficoltà di controllo e del cambiamento di classe di prodotto che questa comporta nell'ambito degli scambi internazionali;

considerando che nella Comunità europea o negli Stati membri una gran parte degli oli d'oliva vergini commercializzati è costituita da tagli di oli d'oliva al fine di conservare una qualità costante e caratteristiche organolettiche tipiche corrispondenti alle attese del mercato; che la tipicità dell'olio d'oliva vergine per le zone in questione è assicurata malgrado l'apporto di una piccola percentuale di olio d'oliva proveniente da un'altra zona, o talvolta grazie ad esso; che occorre pertanto, al fine di consentire un approvvigionamento regolare del mercato secondo i flussi di scambio tradizionali e tenuto conto dell'alternanza, propria dell'olivicultura, dell'entità della produzione, mantenere la designazione dell'origine di una determinata zona qualora il prodotto risulti da un taglio contenente una piccola percentuale di olio d'oliva di altre zone; che in tal caso il consumatore deve tuttavia essere informato che il prodotto non proviene nella sua totalità dalla zona oggetto della designazione dell'origine;

⁽¹⁾ GU L 72 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 32.

⁽³⁾ GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 156 del 13. 6. 1997, pag. 10.

considerando che la designazione dell'origine deve essere conforme alla direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/4/CE⁽²⁾, che è necessario evitare che le menzioni riportate sulle etichette ingenerino confusione nei consumatori quanto all'origine; che è tuttavia possibile continuare ad utilizzare i marchi esistenti qualora in passato essi siano stati ufficialmente registrati in conformità della direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa⁽³⁾, modificata dalla decisione 92/10/CEE⁽⁴⁾;

considerando che, al fine di garantire il controllo della designazione dell'origine, occorre prevedere il riconoscimento delle imprese di condizionamento che chiedono la facoltà di indicarla sugli oli d'oliva vergini da esse commercializzati;

considerando che, al fine di consentire un periodo di adeguamento alle nuove norme e l'attuazione degli strumenti necessari alla loro applicazione e per non causare perturbazioni nelle operazioni commerciali, è necessario posticipare l'applicazione del presente regolamento, nonché prevedere lo smercio dell'olio condizionato prima della sua applicazione;

considerando che il comitato di gestione per i grassi non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La designazione dell'origine dell'olio extra vergine di oliva e dell'olio di oliva vergine, di cui al punto 1, lettera a) e b), dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, è facoltativa sugli imballaggi destinati ai consumatori degli Stati membri o sulle etichette apposte su detti imballaggi. Qualora un operatore usufruisca di tale facoltà, la designazione dell'origine è autorizzata esclusivamente secondo le disposizioni del presente regolamento.

La designazione dell'origine degli altri oli d'oliva e degli oli di sansa di oliva di cui all'allegato del regolamento citato non è autorizzata sugli imballaggi destinati ai consumatori degli Stati membri o sulle etichette apposte su detti imballaggi.

⁽¹⁾ GU L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 43 del 14. 2. 1997, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 35.

Articolo 2

1. La designazione dell'origine riguarda una zona geografica e può indicare soltanto:

a) una zona geografica la cui denominazione è stata registrata come denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta conformemente al regolamento (CEE) n. 2081/92,

e/o

b) ai sensi del presente regolamento;

— uno Stato membro;

— la Comunità europea;

— un paese terzo.

2. Fatte salve le norme nazionali adottate ai sensi della direttiva 79/112/CEE, l'etichettatura e la presentazione della designazione dell'origine per i consumatori finali devono essere conformi a quanto disposto dal presente paragrafo.

La designazione dell'origine è riportata sull'imballaggio o sull'etichetta apposta su di esso, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 79/112/CEE, in modo da essere facilmente compresa dai consumatori finali.

Qualsiasi riferimento a una zona geografica sull'imballaggio o sull'etichetta apposta su di esso è considerato come una designazione dell'origine soggetta alle disposizioni del presente regolamento, ad eccezione;

— del nome del marchio o dell'impresa, la cui domanda di registrazione è stata presentata anteriormente al 1° gennaio 1999 conformemente alla direttiva 89/104/CEE;

— della designazione effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Articolo 3

1. Per gli oli d'oliva che beneficiano di una denominazione d'origine protetta o di una indicazione geografica protetta, la designazione dell'origine deve essere effettuata in conformità delle disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2081/92.

2. La designazione dell'origine a livello di uno Stato membro o della Comunità europea, nei casi diversi da quelli specificati al paragrafo 1, corrisponde alla zona geografica nella quale un «olio extra vergine di oliva» o un «olio di oliva vergine» sono stati ottenuti.

Tuttavia, nel caso di tagli di «oli extra vergini di oliva» o di «oli di oliva vergini» che provengono per più del 75 % da uno stesso Stato membro o dalla Comunità l'origine prevalente può essere indicata a condizione che sia seguita dalla menzione «selezione di oli di oliva (extra) vergini ottenuti in percentuali superiore al (75 %) in ... (designazione dell'origine)».

Ai sensi del presente paragrafo, un olio extra vergine d'oliva o un olio d'oliva vergine si considera ottenuto in una zona geografica unicamente se l'olio in questione è estratto dalle olive in un frantoio situato nella zona di cui trattasi.

3. Nel caso di un olio extra vergine d'oliva o di un olio vergine d'oliva importato da un paese terzo, la designazione dell'origine è determinata dalle disposizioni in materia di origine non preferenziale di cui agli articoli da 22 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 4

1. L'«olio extra vergine di oliva» e l'«olio di oliva vergine» la cui origine è designata conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, sono condizionati in un'impresa all'uopo riconosciuta dallo Stato membro interessato. Il riconoscimento è concesso dallo Stato membro interessato, sul territorio del quale sono situati gli impianti di condizionamento.

2. Il riconoscimento e l'identificazione alfanumerica sono concessi a tutte le imprese che ne fanno domanda e che:

- dispongono di impianti di condizionamento;
- s'impegnano ad effettuare un controllo documentario e un immagazzinamento separato che consentano, con soddisfazione dello Stato membro interessato, di accertare la provenienza degli oli con designazione dell'origine e, se del caso, dei componenti dei tagli di olio d'oliva con designazione dell'origine;
- accettano di essere soggette ai controlli previsti in applicazione del presente regolamento.

3. L'imballaggio o l'etichetta apposta su di esso riportano l'identificazione alfanumerica dell'impresa di condizionamento riconosciuta.

Articolo 5

1. Il controllo delle designazioni dell'origine è effettuato dagli Stati membri nelle imprese di condizionamento interessate al fine di accertare la corrispondenza tra le designazioni dell'origine degli oli di oliva vergini usciti dall'impresa e le designazioni dell'origine dei quantitativi di oli d'oliva vergini utilizzati.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie e in particolare istituiscono un regime di sanzioni pecunarie per assicurare il rispetto del presente regolamento. Essi comunicano alla Commissione le misure adottate a tale scopo.

Articolo 6

Gli obblighi di etichettatura di cui al presente regolamento si applicano unicamente ai prodotti legalmente fabbricati ed etichettati nella Comunità o legalmente importati nella Comunità e immessi in libera pratica prima della data di inizio dell'applicazione del presente regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo alla sua entrata in vigore e fino al 31 ottobre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2816/98 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 1998
che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1403/97 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune;

considerando che, in virtù dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto;

considerando che il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso;

considerando che i dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica;

considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;

considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro ⁽⁵⁾, a decorrere dal 1° gennaio 1999, qualunque riferimento all'ecu contenuto in uno strumento giuridico è sostituito da un riferimento all'euro al tasso di 1 EUR per 1 ECU,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 dicembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30. 9. 1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 189 del 30. 7. 1996, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU L 162 del 19. 6. 1997, pag. 1.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in ECU/t)

Codice NC	Dazio all'importazione (°)				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) (°) (°)	ACP (°) (°) (°)	Bangladesh (°)	Basmati India e Pakistan (°)	Egitto (°)
1006 10 21	(°)	83,41	121,01		188,03
1006 10 23	(°)	83,41	121,01		188,03
1006 10 25	(°)	83,41	121,01		188,03
1006 10 27	(°)	83,41	121,01		188,03
1006 10 92	(°)	83,41	121,01		188,03
1006 10 94	(°)	83,41	121,01		188,03
1006 10 96	(°)	83,41	121,01		188,03
1006 10 98	(°)	83,41	121,01		188,03
1006 20 11	251,13	83,56	121,23		188,35
1006 20 13	251,13	83,56	121,23		188,35
1006 20 15	251,13	83,56	121,23		188,35
1006 20 17	258,47	86,12	124,90	8,47	193,85
1006 20 92	251,13	83,56	121,23		188,35
1006 20 94	251,13	83,56	121,23		188,35
1006 20 96	251,13	83,56	121,23		188,35
1006 20 98	258,47	86,12	124,90	8,47	193,85
1006 30 21	458,38	148,04	214,28		343,79
1006 30 23	458,38	148,04	214,28		343,79
1006 30 25	458,38	148,04	214,28		343,79
1006 30 27	(°)	160,51	232,09		370,50
1006 30 42	458,38	148,04	214,28		343,79
1006 30 44	458,38	148,04	214,28		343,79
1006 30 46	458,38	148,04	214,28		343,79
1006 30 48	(°)	160,51	232,09		370,50
1006 30 61	458,38	148,04	214,28		343,79
1006 30 63	458,38	148,04	214,28		343,79
1006 30 65	458,38	148,04	214,28		343,79
1006 30 67	(°)	160,51	232,09		370,50
1006 30 92	458,38	148,04	214,28		343,79
1006 30 94	458,38	148,04	214,28		343,79
1006 30 96	458,38	148,04	214,28		343,79
1006 30 98	(°)	160,51	232,09		370,50
1006 40 00	(°)	49,58	(°)		114,00

(°) Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 1706/98 del Consiglio (GU L 215 dell'1. 8. 1998, pag. 12) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 22), modificato.

(°) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(°) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(°) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4. 12. 1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9. 4. 1991, pag. 7), modificato.

(°) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1), modificata.

(°) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 ECU/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

(°) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

(°) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15. 11. 1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1. 2. 1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (ECU/t)	(¹)	258,47	494,00	251,13	458,38	(¹)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (ECU/t)	—	310,15	281,38	342,76	385,07	—
b) Prezzo fob (ECU/t)	—	—	—	317,37	359,68	—
c) Noli marittimi (ECU/t)	—	—	—	25,39	25,39	—
d) Fonte	—	USDA	USDA	Operatori	Operatori	—

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

REGOLAMENTO (CE) N. 2817/98 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 1998
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2519/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che i dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2710/98 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2741/98 ⁽⁶⁾;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 ECU/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento; che, poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 2710/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2710/98 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 dicembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 161 del 29. 6. 1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 315 del 25. 11. 1998, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU L 340 del 16. 12. 1998, pag. 27.

⁽⁶⁾ GU L 343 del 18. 12. 1998, pag. 29.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ECU/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti (2) (in ECU/t)
1001 10 00	Fumento (grano) duro di qualità elevata	52,10	42,10
	di qualità media (1)	62,10	52,10
1001 90 91	Fumento (grano) tenero destinato alla semina	46,97	36,97
1001 90 99	Fumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina (3)	46,97	36,97
	di qualità media	76,87	66,87
	di bassa qualità	97,04	87,04
1002 00 00	Segala	101,20	91,20
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	101,20	91,20
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina (3)	101,20	91,20
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	103,88	93,88
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (3)	103,88	93,88
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	101,20	91,20

(1) Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

(2) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(3) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 15. 12. 1998 al 22. 12. 1998)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (**)	US barley 2
Quotazione (ECU/t)	110,98	99,68	88,40	74,67	129,81 (*)	119,81 (*)	75,52 (*)
Premio sul Golfo (ECU/t)	24,00	10,41	1,52	8,40	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (ECU/t)	—	—	—	—	—	—	—

(*) Fob Duluth.

(**) Premio negativo di importo pari a 10 ECU/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 10,81 ECU/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 21,03 ECU/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 ECU/t (HRW2)
: 0,00 ECU/t (SRW2).

AVVISO IMPORTANTE AGLI UTENTI

Oggetto: Modifiche alla Gazzetta ufficiale serie L&C (GU L&C) 1999

Nel 1999, la GU L&C sarà disponibile sui supporti seguenti:

- Carta
- Microscheda
- CD-ROM, trimestrale
- Ibrido CD-ROM/Internet, mensile
- Basi dati commerciali CELEX (<http://europa.eu.int/celex>) e EUDOR (<http://eudor.eur-op.eu.int/>)
- Gratuitamente, su EUR-Lex (<http://europa.eu.int/eur-lex>) per i testi degli ultimi 45 giorni

CARTA

Per il 1999, l'abbonamento su carta alla GU L&C sarà di 840 €. L'aumento è necessario per coprire costi di produzione e spedizione.

COSTI SUPPLEMENTARI PER NUMERI ARRETRATI SU CARTA

Gli abbonati che fanno richiesta di edizioni arretrate su carta dopo il 1° aprile 1999 dovranno sostenere i costi supplementari di raccolta, archiviazione e spedizione che tali ordinazioni comportano per EUR-OP. Il costo delle edizioni arretrate sarà di 280 € (*) al mese, che rimane inferiore al costo totale dei numeri arretrati al prezzo di copertina. Per evitare tali costi, si raccomanda di rinnovare tempestivamente gli abbonamenti, ove possibile, o di acquistare l'ultima edizione del CD-ROM cumulativo GU EUR-Lex, al prezzo di 100 € (*) o 140 € (*), per coprire i mesi in questione.

GU L&C su CD-ROM

Un abbonamento trimestrale su CD-ROM, al prezzo di 396 € (*), offre sofisticati formati e possibilità di ricerca, nonché le informazioni bibliografiche contenute nella base dati Celex. Il prezzo promozionale 1998 per gli abbonati esistenti è stato abbandonato.

Sulla base del sistema EUR-Lex, un nuovo abbonamento ibrido Internet/CD-ROM sarà lanciato nel 1999 per la GU L&C al prezzo di 144 € (*). La pubblicazione avrà frequenza mensile, con possibilità di accesso ai file PDF sia su CD-ROM che sul sito Internet di EURO-Lex. Con un semplice clic, il CD-ROM permette di ottenere qualsiasi testo GU L&C pubblicato nel 1999, sia memorizzato sul CD-ROM che sul sito Internet.

Utilizzando la stessa tecnologia EUR-Lex, nella primavera 1999 sarà prodotto un CD-ROM monolingue contenente la raccolta completa della GU L&C per il 1998: prezzo

144 € (*). Una semplice versione dimostrativa sarà inviata a tutti gli abbonati alle versioni su carta e su microscheda ai primi di dicembre 1998. Una versione «pre-pubblicazione» più completa sarà inviata su richiesta alla fine di gennaio 1999.

Ambedue gli abbonamenti ibridi su CD-ROM trimestrali e mensili sono monolingue e cumulativi. È possibile ordinare anche singoli CD-ROM.

GU L&C Online

Oltre alla base dati giuridica Celex (<http://europa.eu.int/celex>), disponibile «pay per view» o su abbonamento di 960 € (*), e all'archivio EUDOR (<http://eudor.eur-op.eu.int/>), con prezzo per pagina, il testo integrale della GU L&C è disponibile gratuitamente per la durata di 20 giorni (prossimamente 45 giorni) sul sito Internet di EUR-Lex (<http://europa.eu.int/eur-lex>).

GU L&C SU MICROSCHEDE

L'abbonamento su microscheda continuerà nel 1999 ma sarà sostituito da un supporto elettronico nel 2000. Si prega di inviare eventuali osservazioni su questo cambiamento all'ufficio seguente: OP4, SALES UNIT, EUR-OP, 2 rue Mercier, L-2985 Lussemburgo, fax + 352 2929 42763.

SUPPLEMENTO ALLA GAZZETTA UFFICIALE

Disponibile nel 1999 come segue:

- Abbonamento per 5 settimane, costo 492 € (*)
- Abbonamento per 2 settimane, costo 204 € (*)
- CD-ROM individuale, costo 2.50 € (*)
- on-line sulla base TED (<http://ted.eur-op.eu.int/>).

L'accesso a TED sarà gratuito a partire dal gennaio 1999.

L'utilizzazione del CD-ROM su reti locali (LAN) sarà gratuita a partire dal gennaio 1999. A partire dal 1° aprile 1999, l'opzione del facsimile (format PDF) attualmente compresa nel CD-ROM non sarà più disponibile, in seguito all'introduzione di una nuova versione, con interfaccia comune alla base TED. La nuova versione comporterà altri importanti miglioramenti, come nuovi campi e profili di ricerca e maggiore flessibilità.

DISPONIBILITÀ

Qualsiasi abbonamento alla GU, indipendentemente dal supporto, può essere effettuato presso qualsiasi membro delle reti di vendita tradizionali, off-line o su gateway dell'EUR-OP. Per l'elenco più recente degli indirizzi vedi infra, o indirizzo Internet

<http://eur-op.eu.int/en/general/s-ad.html>

(*) IVA esclusa.